

XCVI.

TORNATA DELL'8 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Appello nominale — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto per l'istituzione della Corte dei Conti — Considerazioni del Senatore Castelli Edoardo in risposta a quelle fatte dal Senatore Farina nella seduta di ieri — Replica del Senatore Farina — Emendamento alla prima parte dell'art. 3 proposto dal Ministro delle finanze, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Vigliani — Osservazioni al riguardo del Senatore Cibrario e del Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Montanari in ordine al suo sotto emendamento all'aggiunta Vigliani — Ritiro di quella parte dell'aggiunta relativa ai requisiti degli anni di servizio — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Approvazione dell'emendamento proposto dal Ministro delle finanze all'art. 3 e della parte seconda del medesimo nonchè dell'intero articolo terzo — Reiezione degli emendamenti proposti all'articolo 4 dal Senatore De Cardenas, in seguito alle osservazioni dei Senatori Cibrario e Di Pollone — Emendamento all'art. 4 del Senatore Vigliani — Emendamento del Senatore Alferi allo stesso articolo, accettato dall'ufficio centrale e combattuto dal Senatore Castelli — Considerazioni dei Senatori Cibrario, Montezemolo, Di Pollone e del Ministro delle finanze contro l'ultima parte dell'emendamento Vigliani, difesa dal Senatore Farina — Ritiro dell'ultima parte di detto emendamento — Approvazione della prima parte dell'emendamento Vigliani modificata dall'ufficio centrale, non che dell'art. 4 coll'emendamento del Senatore Alferi — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone sull'art. 7 fornite dal Senatore Cibrario — Discorso del Senatore Des Ambrois sull'art. 11 a confutazione delle osservazioni fatte nella seduta precedente dal Senatore Montanari — Risposta del Senatore Montanari — Parole al riguardo del Ministro delle finanze e dei Senatori Farina, De Gori, Pernati e Colla — Approvazione dell'articolo 11 — Osservazioni del Senatore Di Revel sull'articolo 12 — Risposta del Senatore Cibrario e del Ministro delle finanze — Proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Sotto emendamento alla medesima del Ministro delle finanze combattuto dal Senatore Cibrario — Obbiezioni del Senatore della Rovere — Risposta del Senatore Cibrario.

La seduta è aperta al tocco.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e dell'istruzione pubblica, e più tardi interviene anche quello della marina.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato).

Presidente. Il Senato non essendo in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Bevilacqua - Biscaretti - Bolmida - Bona - Borghesi - Cadorna - Cambray-Digny - Capocci - Cantù - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Conelli - Corsi - Cotta - D'Azeglio Massimo - D'Azeglio Roberto - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Di Pondi - Di S. Cataldo - Di S.

Giuliano - Doria - Elena - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallone - Gamba - Ghiglini - Giovanna - Giulini - Gonnet - Gozzadini - Laconi - Lambruschini - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Martinengo - Merini - Monti - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Pannizza - Pareto - Piazzoni - Pizzardi - Plana - Poggi - Porro - Prinetti - Prudente - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Spada - Strozzi - Taverna - Torricelli - Torreimuzza - Trigona - Varano.

Presidente. La Commissione per l'Esposizione nazionale di Firenze del 1861, fa omaggio al Senato di numero 280 esemplari di un opuscolo intitolato: *Schiarimenti di fatto sull'Esposizione stessa*, e diversi altri scritti relativi all'Esposizione predetta.

Continua la discussione sull'art. 3 del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

La parola è al Senatore Castelli Edoardo.

Senatore **Castelli Edoardo**. Le osservazioni che nella seduta di ieri io aveva l'onore di sottoporre al giudizio del Senato intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani all'articolo terzo del progetto di legge per la creazione di un'unica Corte dei conti, essendo state in ogni loro parte contraddette dall'onorevole Senatore Farina, il Senato vorrà concedermi di esaminare brevemente e discutere gli argomenti mercè i quali l'egregio mio oppositore fu condotto a concludere che quelle osservazioni si riducono a mere sottigliezze di diritto, e come tali sono destituite di qualsivoglia fondamento.

Esaminando l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani, io diceva che, se mi associerei al pensiero di applicare alle nomine dei membri della Corte dei conti il sistema delle categorie, nel senso che l'aver già conseguito il grado di consiglieri d'appello od un grado amministrativo corrispondente gerarchicamente, sia una condizione imprescindibile onde poter conseguire la nomina di consigliere nella Corte dei conti, non potrei egualmente consentire che vi si aggiungessero le altre due condizioni, mercè le quali si vorrebbe che i nominandi contino già un servizio giudiziario od amministrativo non minore di anni 12, e che la scelta debba necessariamente farsi dalla Corona fra tre candidati proposti dalla Corte medesima. Per dar ragione di questo mio dissenso dalla proposta dell'onorevole Senatore Vigliani io diceva che la parte di essa relativa alla durata del servizio parevami od inutile, perchè il conseguimento stesso di uno dei gradi indicati nell'emendamento è guarentigia abbastanza sicura della desiderata capacità del candidato, e presuppone già quasi sempre un assai lungo servizio prestato, od ingiusta, perchè in certi casi colpirebbe d'innammissibilità funzionari di non dubbia capacità; e soggiungeva che la seconda parte, che ha tratto alla formazione delle terne, menomerebbe quella libertà di scelta cui ha positivo diritto la Corona in virtù dello Statuto fondamentale del Regno.

A tali mie osservazioni quali erano le eccezioni che si contrapponevano dall'onorevole Senatore Farina? Egli ci diceva primamente che trattandosi di funzionari ai quali la legge commette attribuzioni sommamente importanti e delicate, è mestieri che non solo ne sia con ogni cautela chiarita la positiva capacità, ma che insieme ne sia bene assicurata la massima indipendenza dal potere che la Corte è chiamata a sindacare, nell'interesse del pubblico tesoro. Ma forse che l'ordinario potere giudiziario, rispetto al quale non si è mai pensato a costringere le scelte, entro la cerchia delle terne, esercita attribuzioni meno importanti e delicate, o non è pienissimamente indipendente dal Governo nel libero esercizio dell'altissimo suo ministero? È ben vero che all'occasione della discussione della parte del progetto in esame relativa alla creazione di un Procuratore ge-

nerale presso la Corte dei conti, il Senato ha sentito da due oratori dire e ripetere che il Ministero pubblico è in sostanza un sorvegliatore, un censore, un sindacatore, un moderatore del Corpo giudicante presso il quale è posto dal Governo; ma io che non accetto, o Signori, veruna di queste definizioni, che per nulla credo convengano all'istituzione del Pubblico Ministero, e che nella mia qualità di Magistrato sento di non avere alcuna dipendenza all'infuori della legge e della mia coscienza, respingo dall'animo mio ogni dubbio circa la indipendenza dei membri della Corte dei conti, che siano liberamente scelti dal Governo tra funzionari appartenenti a determinate categorie. Soggiungeva in secondo luogo l'egregio mio contraddittore non poter poi farsi capace della mia ritrosia ad ammettere una condizione la quale al postutto consisterebbe in una mera proposta destinata, più che a vincolare, ad illuminare il Governo: ma ciò dicendo egli cadeva evidentemente in un errore di fatto, in quanto dimenticava che a termini dell'emendamento che si sta discutendo, non solamente la Corte avrebbe diritto di proporre per ogni nomina tre candidati, il che sarebbe ammissibile e potrebbe forse anche essere gradito allo stesso Governo, ma le scelte dovrebbero imprescindibilmente farsi tra i proposti, nel che appunto starebbe il vincolo che io ritengo non si possa costituzionalmente imporre alla Corona.

Mi si oppose in terzo luogo che male a proposito si citava da me lo Statuto del Belgio, a proposito delle nomine dei membri della Corte dei conti, e mi si osservò che in quello Stato esse appartengono esclusivamente al Parlamento: ma qui devo rispondere che od io male espressi il mio pensiero, od esso venne dall'onorevole Senatore Farina frainteso.

Ciò che io mi proposi di far presente al Senato questo era che tra lo Statuto nostro e quello del Belgio, corre questa rilevantissima differenza che cioè, mentre giusta il primo, la giustizia è amministrata da giudici che il Re nomina ed istituisce, giusta il secondo invece è amministrata da giudici designati in liste doppie dai Corpi stessi ai quali devono appartenere, e tra i quali il Re deve necessariamente determinare la scelta; e da questo confronto io deduceva la conseguenza che senza ragione si tolga a fondamento delle proposte terne per la nostra Corte dei conti, il fatto che le scelte dei membri dell'uguale Corpo giudiziario amministrativo non siano nel Belgio attribuite al potere esecutivo.

Mi rimane ora a rispondere ad un'ultima proposizione, ed è la più grave, tra quelle con cui venivano dall'onorevole Senatore Farina combattute le mie osservazioni.

Egli diceva: perchè mai vuoi ricorrere a mere sottigliezze per sostenere la pienezza dell'esercizio del diritto di nomina a favore del potere esecutivo, quando è noto pei dettami dei più valenti e autorevoli scrittori di diritto costituzionale, che propriamente parlando la vera prerogativa dei re costituzionali è ristretta al supremo comando delle forze dello Stato.

Non io certamente vorrò contraddire quist'affermazione, ed ammetterò sulla fede dell'onorevole asserente che una siffatta proposizione sia dettata da scrittori di diritto costituzionale: ma che perciò? assai probabilmente questi scrittori discuteranno la questione sul terreno del diritto costituente, ed esprimeranno quindi meramente una loro opinione teorica, un loro sistema al quale nè io, nè, credo, verun membro di questo consesso, vorrebbe fare adesione. Ma ciò che importa per la nostra discussione di sapere, non è già ciò che pensino astrattamente più o meno dotti scrittori di diritto costituzionale, sibbene ciò che sta scritto nel patto fondamentale stretto immutabilmente tra il Re e la Nazione, per farne al caso una sincera applicazione.

Ora senza ricorrere a sottigliezza veruna, basta leggere li articoli 6, 68 e 69 dello Statuto, per dover ritenere che nello Stato nostro il diritto di nomina a funzioni giudiziarie appartiene al Re esclusivamente, e per persuadersi conseguentemente, che l'esercizio di questo importantissimo diritto non può essere comechessia vincolato a condizioni che circoscrivano la scelta non solamente in certe determinate categorie, ma eziandio in un limitato numero di candidati.

Spero in conseguenza che il Senato apprezzando queste brevi mie osservazioni, non solamente non vorrà giudicarle affatto destituite di fondamento, ma accogliendole, eliminerà dall'emendamento dell'onorevole Senatore Vigliani, le condizioni relative alla durata del servizio dei candidati nei posti di presidenti o consiglieri della Corte dei conti, e al diritto che si vorrebbe a questa riservato di presentare al Governo le terne dalle quali si debbano imprescindibilmente desumere le nomine anzidette.

Senatore Farina. Mi occorre di dare alcune spiegazioni all'onorevole preopinante.

Anzitutto io non ho combattuto per filo e per segno tutte le sue proposte, ma semplicemente quelle colle quali pretendeva di stabilire una diversità fra i termini di cui si serviva la legge, cioè di *istituire e nominare* i giudici. Io ho caratterizzato questa distinzione di sottigliezza, e credo di essere stato indulgente davvero, perchè prendendo lo Statuto nelle mani vedo che è qualche cosa di più; nel nostro Statuto è una chimera, perchè esso si serve di un termine e dell'altro promiscuamente.

Infatti mentre vediamo nell'articolo 63 adoperate le parole « ed istituire i magistrati », troviamo nell'articolo 69 « i magistrati nominati dal Re », il che mostra come la distinzione stabilita dall'onorevole preopinante nel nostro Statuto, non si appoggia che ad una sottigliezza.

L'onorevole preopinante dando un'interpretazione a quello che io dissi in base ad uno dei più accreditati scrittori di diritto costituzionale, ha creduto che l'autore da me citato parlasse *de jure constituendo*; invece ci parla *de jure constituto*. Lo scrittore Hello parla *de jure constituto* precisamente a un dipresso nei termini del

nostro Statuto perchè parla della costituzione data da Luigi Filippo.

Un gran senso fece al preopinante l'aver io detto che la vera (io non ho detto la *vera*, ho detto la *pura*) prerogativa reale si limitava al comando dell'armata.

Mi occorre anche su questo punto di dare una spiegazione.

La prerogativa reale si divide in due parti; l'una che viene esclusivamente esercitata dal supremo capo dello Stato, senza il concorso di Ministri responsabili, l'altra che viene esercitata col concorso di Ministri responsabili. E questa è espressamente registrata nell'articolo 67 dello Statuto il quale è concepito in questi termini: « Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro. »

Ora stabilendo la distinzione fra l'esercizio della prerogativa della Corona puro, da quello che si esercita solamente dalla persona del sommo imperante senza la necessità del concorso della firma ministeriale, ho ristretto, coll'appoggio di autori chiarissimi e che lo dimostrarono ad evidenza, questa prerogativa al comando dell'armata.

Ma con ciò non ho mai inteso di indebolire momentaneamente le attribuzioni dell'altra parte della prerogativa reale la quale si esercita col concorso dei Ministri responsabili.

Ora vorrebbe dirmi l'onorevole preopinante se quella controfirma che sta nel decreto che nomina un degno e dotto giuriconsulto come lui a presidente di una delle Corti del Regno stia là come un inutile geroglifico, oppure abbia un significato?

Io dico all'onorevole preopinante che quella firma ha il grandissimo significato di rendere responsabile il Ministro che l'ha fatta; e siccome le prerogative della Corona sono sacre, intangibili ed indiscutibili, io che in questo non voglio entrare, entro invece nell'altra parte della prerogativa di quel governo che ha controsegna quel decreto di nomina; siccome poi queste prerogative sono discutibili, sono limitabili, sono determinabili per legge, così desidero che quel Ministro il quale deve sottoporre alla firma della Corona la nomina dei consiglieri della Corte dei conti, non metta a capriccio la persona che gli piace per controllare ciò che ha fatto.

E qui è dove corre l'essenzialissima differenza fra un membro della Corte dei conti e un membro di un Tribunale ordinario; il Tribunale ordinario giudica fra cittadini ed eventualmente anche qualche questione del Governo, ma non è essenzialmente chiamato a discutere gli atti dell'amministrazione come invece lo è la Corte dei conti.

Ecco perchè, quantunque io abbia la massima fiducia in tutti i Ministri passati, presenti ed anche futuri (*starità*) perchè ho confidenza nella moralità del paese, tuttavia siccome tutti gli abusi sono possibili, io, volendomene guarentire, cerco che oltre la garanzia che può nascere dalla libera scelta del Ministro che porta

alla firma la nomina, ve ne sia una di più, che nasca cioè dalla informazione data da chi è competente intorno a persona da esso conosciuta come abile a disimpegnare gli uffizi ai quali viene chiamata.

Questa mi pare una garanzia tanto più necessaria perchè, come diceva ieri, l'inamovibilità abituale non ha luogo che dopo tre anni di esercizio; ma per la natura eccezionale delle attribuzioni devolute alla Corte dei conti, siamo obbligati a dare a queste nomine l'inamovibilità immediata senza quel termine di esperimento che abbiamo per gli altri giudici.

Quindi è naturale che volendo fare in questa materia una legge, si cerchi di ottenere con maggior precauzione quelle garanzie che altrimenti non si possono avere attesa la necessità di attribuire subito l'inamovibilità ai giudici della Corte dei conti.

Dati questi schiarimenti che erano una giustificazione per parte mia onde far vedere che non aveva voluto col mio dire menomamente scemare i diritti della Corona, che anzi intendeva che essi fossero esercitati nel senso costituzionale dietro le garanzie della responsabilità dei Ministri, io non mi dilungherò di più, giacchè io non aveva altro intendimento che questo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha nella passata seduta invitato a studiare se non ci fosse modo di determinare convenientemente delle categorie, dalle quali si potessero trarre i componenti della Corte dei conti, in guisa che venisse ad essere esclusa ogni incapacità, e ad essere reso possibile l'accesso alla Corte ad ogni capacità.

Io dico la verità, il problema mi è sembrato uno di quelli che i miei eccellenti maestri di matematica, i quali seggono o sonosi seduti in questo recinto mi additavano come bellissimi, ma di cui non vi aveva una soluzione soddisfacente.

Per altra parte le considerazioni per le quali egli ha proposto quest'idea sono tanto importanti che veramente mi è sembrato doversi fare qualche cosa sulla via che egli additava, e mi pare quindi che si possa venire nel senso dell'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale diceva infatti che la nomina dei consiglieri dovesse farsi sulla proposta di una Commissione composta dei Presidenti della Corte dei conti; ma riflettendo che la Corte, per la natura degli uffizi che adempie, è meno atta ad aver conoscenza di tutto il personale vuoi amministrativo, vuoi giudiziario, perchè non è in contatto con tutti questi funzionari, mi è sembrato che veramente la prima proposta dovesse spettare al Ministero, come quello che essendo in contatto con funzionari di vari ordini, è al caso di meglio potere fare queste proposte; che quindi le proposte del Ministero dovessero essere sottoposte allo esame appunto di questi Presidenti di sezione della Corte i quali vedranno se le persone che il Ministero propone abbiano le qualità convenienti, e l'attitudine che si richiede per adempiere a questi uffizi; e certamente le ragioni che questi

Presidenti della Corte daranno, e l'autorità loro varranno a porre un freno all'arbitrio ministeriale, e ad ottenere in somma lo scopo che a ragione l'onorevole Senatore Vigliani, e quelli che hanno appoggiato la sua proposta, così vivamente propugnavano, cioè che la Corte abbia ad essere convenientemente composta.

Io mi permetterò quindi di proporre al Senato un emendamento al primo alinea dell'art. 3, che l'ufficio centrale, a cui già lo trasmisi, ebbe la bontà di accogliere.

Quest'emendamento è così concepito:

• Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione, ed i consiglieri, sono nominati per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze dopo parere del Presidente della Corte, e deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

- Senatore **Vigliani.** Desidererei che fosse data nuova lettura dello emendamento proposto dal signor Ministro delle finanze.

Presidente. Lo rileggerò: esso riguarda la prima parte dell'art. 3. (*Lo rilegge: V. sopra.*)

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Mi pare che bisognerebbe aggiungere due parole, il signor Ministro forse non dissentirà, e sarebbero queste: *anche per la prima formazione.*

Presidente. Assente il signor Ministro delle finanze a questa proposta?

Ministro delle Finanze. Veramente l'osservazione è giusta.

Per esempio, quando i Presidenti venissero a mancare è evidente che non si può chiedere al Presidente chi si debba nominare a Presidente, è evidente che nel primo impianto della Corte non si possono consultare i Presidenti prima che questi siano nominati una volta.

Ammesso invece che sia in facoltà del Ministro di proporre la nomina dei Presidenti dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, sempre si potrà provvedere alla elezione di nuovi consiglieri, sentendo prima il parere dei Presidenti.

Presidente. Mi si fa avvertire che nella nostra lingua legislativa in generale invece di *dopo il parere*, ecc., si direbbe piuttosto *sentito il parere*.

Si potrebbe quindi, se si crede, surrogarvi questa locuzione.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Sento anzitutto il dovere di professarmi grato all'onorevole signor Ministro delle finanze per la considerazione in che gli è piaciuto di prendere l'invito che mi permettevo di rivolgergli, acciocchè coi suoi lumi e colla sua autorità volesse venire in mio soccorso per aiutarmi a rendere la mia proposta tale, che potesse più facilmente conseguire l'approvazione di questa eminentissima assemblea.

La comunicazione che egli ora ha fatto, corrispondendo quasi interamente a quella che era già stata messa avanti dall'ufficio centrale, mi obbliga con grande mio dispiacere a non poterla accettare; imperocchè io non potrei ritrattare quelle considerazioni che già ebbi l'onore di esporre al Senato precisamente nello scopo di dimostrare come non mi potessi associare all'emendamento dell'ufficio centrale.

Diro poche cose per meglio chiarire il mio intendimento sopra la proposta dell'onorevole Ministro.

Respingendo ogni idea di categorie, respingendo ogni prescrizione di condizioni o requisiti, l'onorevole Ministro si contenta di aggiungere per unica garanzia, che per la nomina dei consiglieri intervenga la proposta dei superiori della Corte, ossia del presidente della Corte medesima e dei presidenti di sezione. Questi capi sarebbero chiamati a proporre i soggetti da nominarsi a consiglieri al Governo, il quale sopra questa proposta farebbe la sua scelta e la nomina. Per verità, questo modo di procedere mi sembra presentare due gravi inconvenienti. L'uno è di scemare in gran parte la responsabilità ministeriale, riversandola sugli autori delle proposte: l'altro è di non offrire una garanzia sufficiente che compensi quella diminuzione della responsabilità ministeriale. È evidente che, quando secondo questo modo di procedere avvenisse una scelta che non incontrasse la pubblica approvazione, i Ministri facilmente ne potrebbero versare il carico sopra coloro che la proposero.

I proponenti, che sarebbero pochi di numero, non possono dal loro canto offrire una garanzia abbastanza soddisfacente, poichè si cadrebbe facilmente nell'inconveniente, nel vizio che già accennava al Senato, quello di dar luogo a presumere che si costituisse una specie di consorzeria nella composizione di quell'alto Corpo.

Un altro inconveniente che io credo che si possa apporre al sistema proposto dall'onorevole Ministro, egli è che si verrebbe precisamente a diminuire quel carattere d'indipendenza che noi cerchiamo di rivigorire o di assicurare nei membri della Corte. Accadrà di leggersi che i membri della Corte sapendo di dovero la loro nomina alla proposta dei loro capi, diventeranno naturalmente e riconoscenti e ossequenti di soverchio a coloro che loro aprirono le porte della Corte.

Qual cosa seguirà da questo? Nè verrà minor libertà minore indipendenza nelle deliberazioni del Corpo medesimo. Ora voi intendete quanto importi di costituire un tal Corpo in maniera, che tutti i suoi membri sieno pienamente liberi da ogni riguardo e indipendenti da qualsiasi influenza, da qualsiasi azione che possa in qualche modo turbare quella perfetta libertà di giudizio che si richiede nelle deliberazioni di un magistrato di tanto momento.

Ma l'onorevole Ministro mi fa osservare che non si potrebbe deferire alla Corte intiera la proposta dei suoi membri senza incorrere nel pericolo di chiamare persone non abbastanza fornite dei lumi necessari per fare pro-

poste soddisfacenti al Governo. Io mi permetterò di osservare che la obbiezione sussisterebbe quando i membri della Corte dovessero dare il loro avviso immediatamente senza potere procurarsi le occorrenti informazioni. Ma che cosa accade nel sistema delle proposte commesse ai Corpi? Accade sempre ciò che è del resto naturale e ragionevole, che si assumano, prima di fare le proposte, le necessarie informazioni circa gli aspiranti ed i pretendenti. La Corte per mezzo dei suoi capi, o con quegli altri mezzi che credesse più opportuni e sicuri secondo le circostanze, avute tutte le domande dei concorrenti ai posti vacanti, assumerebbe sopra di ciascuno le necessarie informazioni; verificherebbe i titoli ed i meriti che in ciascheduno concorrono, li peserebbe li confronterebbe, e quindi si pronunzierebbe per quei concorrenti i quali presentino alla Corte un complesso più rassicurante di qualità, di scienza e di pratica per sedere in quel Corpo.

Ho fatto queste osservazioni sopra la proposta che venisse fatta dalla Corte perchè mi era sembrato di trovare nell'onorevole Ministro qualche disposizione a commettere la proposta non ai soli Presidenti ma sibbene al Corpo intiero. Ed io sebbene in questo sistema delle proposte da farsi dalla Corte senza alcun limite di categorie o di requisiti, non creda neppure di vedere la migliore guarentigia quale la desidererei, tuttavia ne ritroverei una sufficiente per darvi il mio assentimento per non esporvi al pericolo di lasciare questa parte tanto importante della legge senza una disposizione che presentasse qualche sicurezza.

Ma ristretta la proposta ai soli capi della Corte debbo confessare che non solo non trovo una garanzia sufficiente, ma, come dicevo, trovo invece una diminuzione di quelle garanzie che la libera nomina riservata al Governo presenterebbe, poichè essa almeno impegnerebbe altamente la libertà ministeriale e allontanando dai membri del Corpo ogni influenza derivante da sentimento di riconoscenza e di obbligo per la nomina ne avverrebbe maggior libertà di rapporti tra i capi ed i membri della Corte medesima.

Quindi debbo dichiarare con molto mio rincrescimento che non vedrei un miglioramento apportato alla legge nella dizione della proposta dell'onorevole signor Ministro; perciò pregherei il Senato di non volerla ammettere e di prendere invece in considerazione la proposta mia anche emendata nel senso più o meno esteso che è stato da altri Senatori indicato.

Nè vi faccia difficoltà, o Signori, ciò che è stato detto dall'onorevole Senatore Castelli circa la nessuna importanza che egli vedrebbe nel requisito del tempo del servizio.

Egli disse che le categorie da me proposte riferendosi a cariche importanti dello Stato presentano già per sè stesse una garanzia sufficiente di capacità senza cercarne un'altra nella durata del servizio.

Penso che egli s'inganni a partito in questo suo ragionare, perchè conviene avvertire che riuscirebbe molto

facile il far frode alla legge quando essa si contenti della condizione delle categorie che io avevo proposto; mi arresterò a modo di esempio, alla categoria dei capi di divisione in un ministero: abbiamo visto più d'una volta capi di divisione nominati da un Ministro per motivi di speciale confidenza, senza alcun precedente di carriera e capacità amministrativa; il giorno dopo della loro nomina questi impiegati improvvisati potrebbero essere tosto nominati membri della Corte dei conti secondo l'opinione dell'onorevole Castelli, la legalità sarebbe in tutto osservata, eppure la nomina non presenterebbe nessuna guarentigia.

Io credo che questo caso non incontrerebbe molto probabilmente l'approvazione dell'onorevole Senatore Castelli, quindi ripeto che l'elemento del tempo si merita maggior attenzione di quello che gli si vorrebbe attribuire.

Dalle cose dette parmi dunque apparire chiaro che la mia proposta è quella che fra tutte le altre che vennero poste avanti al Senato offre maggior numero e solidità di garanzie. Quando poi si trattasse anche di allargare la libertà delle scelte, modificando le condizioni da me proposte, io non avrei difficoltà di assentire a siffatta modificazione, purchè con esse non si venga a distruggere ogni garanzia circa la bontà delle scelte.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario. Relatore. L'ufficio centrale ha accettato il progetto del Ministro delle finanze, perchè non vi trova nessuno di quegli inconvenienti che avrebbe segnalati l'onorevole Senatore Vigliani. È da avvertire che qui non si tratta di dare ai presidenti della Corte dei conti la proposta dei consiglieri; la proposta rimane intiera al Governo; non è che un avviso che il Governo domanda ai capi della Corte dei conti, cioè a quelli stessi impiegati che essendo usciti dalle schiere degli alti funzionari amministrativi, debbono aver conoscenza di qualcheuno degli antichi loro colleghi o subalterni i quali avranno i requisiti necessari per essere consiglieri.

Questo non vincola niente affatto l'azione del Governo; ricevuto il parere della Corte dei conti il Ministro è libero di persistere nella sua scelta, ancorchè la Corte dei conti fosse di un avviso contrario, se trova che le ragioni addotte dalla Corte dei conti non sono appa-
gianti; non si tratta insomma che di una cautela di più.

In quanto alla proposta che farebbe l'onorevole Senatore Vigliani di deferire all'intera Corte l'incarico di dare quest'avviso al Ministro, l'ufficio centrale vi trova parecchi inconvenienti; uno è la difficoltà di tener segrete le proposte ministeriali fra un sì gran numero di persone. Una persona che fosse stata proposta dal Ministro e rigettata dalla Corte dei conti incorrerebbe una specie di nota d'infamia.

Per altra parte l'onorevole Senatore Vigliani parlava anche di informazioni che la Corte dei conti potrebbe procurarsi sul merito dei candidati proposti dal Ministero, quando non fosse abbastanza informato delle loro

qualità. Ma io credo che questo eccederebbe i limiti del mandato.

Quando un Ministro domanda il parere sopra una materia così delicata quale è quella del personale di un Corpo qualunque, è evidente che questo alto funzionario non può comunicare ad un terzo il consiglio che gli è stato domandato; bisogna che lo dia *ex informata conscientia*, e se non è informato, dirà che non lo è abbastanza; ma non ha diritto d'interrogare, e meno poi ancora ufficialmente, le autorità provinciali o della capitale intorno ai requisiti che possano possedere questo o quello altro candidato.

Per tali ragioni l'ufficio centrale persiste nella risoluzione presa di accettare la proposta del signor Ministro delle finanze, la quale si avvicina assai a quella che esso aveva avuto l'onore di presentare al Senato.

Presidente. Leggo la redazione definitiva dell'emendamento del signor Ministro delle finanze assentito dall'ufficio centrale. Questo emendamento comprende sempre la prima parte dell'art. 3.

« Il Presidente della Corte, i presidenti di sezione sono nominati per decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. La nomina dei consiglieri avrà luogo nello stesso modo e dopo sentita una Commissione composta del presidente e dei presidenti di sezione della Corte, e ciò anche nella prima formazione ».

La parola è al Senatore Vigliani, e lo pregherei a restringersi, perchè sono tre giorni che si sta girando attorno a questa materia.

Senatore Vigliani. Sarò breve, ma mi pare di non dover lasciare senza una risposta le osservazioni del signor relatore.

Io veramente ho parlato di proposte nel rispondere all'onorevole Ministro ma intesi di parlare del *parere* e dell'*avviso* dei presidenti.

Credo che nell'avviso ossia nel parere dato dai presidenti occorran propriamente quegli inconvenienti che sono stati da me accennati; perchè non ho sicuramente bisogno di dimostrare all'onorevole relatore dell'ufficio centrale che è tanto perito in questa materia che quando accada (e accadrà frequentemente) che l'avviso dei proponenti sia seguito dal Governo, se la nomina non sarà approvata dal pubblico, naturalmente si dirà che la colpa è stata di coloro che presentarono la proposta o diedero il parere, e così verrà a scemarsi, come io diceva, la responsabilità ministeriale senza avere d'altronde un'altra sufficiente guarentigia che vi supplisca.

Mi si osservava che venendo confidata alla Corte la proposta dei soggetti da nominarsi a consiglieri, ne deriverebbe l'inconveniente che il segreto delle proposte sarebbe difficilmente osservato.

Io non sono molto amico del segreto in generale, però nella materia del personale riconosco che vi è qualche convenienza di osservarlo; ma debbo tosto soggiungere che nella nostra forma di governo è assai dif-

ficile l'osservanza del segreto in ogni affare governativo, non esclusi quelli relativi al personale dei pubblici funzionari. Però io non saprei vedere che si accresca gran fatto il pericolo che il segreto non sia osservato nelle proposte da farsi dall'intera Corte, poichè i magistrati che la compongono sono obbligati per proprio dovere ad osservare la segretezza delle loro deliberazioni; quelle che riguardano l'argomento che trattano, si prenderebbero in congreghe segrete e ciascun dei membri della Corte avrebbe oltre il dovere un particolare interesse ad osservare il segreto perchè ognuno di essi deve desiderare che sia tenuto occulto il proprio voto.

Nè mai io crederei che nel caso in cui questo segreto venisse a trapelare, sia a temersi quella nota di infamia di cui manifestava timore l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, per coloro che non venissero proposti. Qui non si tratta, o Signori, di una ripulsa di sonore, si tratta di una preferenza concessa ad uno fra più concorrenti, la quale non può implicare una nota d'infamia per quelli che furono giudicati meno degni. Tutti gli aspiranti possono essere degni di corone, ma una sola potendosi concedere essa sarà data al più degno: quindi nessun disonore può derivarne a quelli che non ottennero l'onore della proposta.

Infine si è voluto contendere alla Corte dei conti la facoltà, ove fosse chiamata a fare la proposta, di assumere informazioni sopra i soggetti da proporre. Io debbo dichiarare che mi è sembrato un poco sorprendente questa asserzione la quale negherebbe a un corpo incaricato di dare un parere circa la scelta dei suoi membri la facoltà di prendere informazioni circa le loro rispettive qualità, i loro titoli e meriti.

In una lunga carriera nella quale mi è toccato di presentare al Governo moltissime proposte per nomine a impieghi giudiziarii, io posso assicurare al Senato che non solo ho creduto di potere, ma di dovere assumere scrupolose informazioni circa gli aspiranti a posti giudiziarii per potere illuminare il Governo sopra i meriti comparativi di ciascun concorrente col mio voto circa quelli che erano da preferire.

È principio di ragione che chi concede una facoltà deve necessariamente accordare tutti i mezzi per esercitarla. Ora la facoltà di dare pareri include necessariamente quella di assumere informazioni sopra la materia intorno cui deve versare il parere. Quando il parere ha per oggetto proposta di soggetti a pubblici impieghi è indispensabile, o Signori, che chi è chiamato a darlo, possa assumere sopra i concorrenti tutte le maggiori nozioni per chiarire la sua coscienza; nè riesce difficile l'assumerle col mezzo di coloro che presiedono ai Corpi od agli uffici a cui appartengono i soggetti che occorre di apprezzare. Concludo quindi che non solo mi pare che si debba concedere questa facoltà alla Corte dei conti, quando fosse investita di quella di dare pareri sulla nomina dei suoi consiglieri, ma che di necessità l'una facoltà sia una conseguenza dell'altra.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

Ministro dell'Istruzione pubblica. Per quanto ormai mi paja matura la discussione per ricevere il voto del Senato pure mi permetto di opporre brevissime osservazioni alle ultime parole dell'onorevole Senatore Vigliani. Egli sostiene il suo emendamento con profonda convinzione, perchè crede che l'altro emendamento che gli è contrapposto, o nel quale oramai convengono il Ministro delle finanze e l'ufficio centrale implichi una diminuzione della responsabilità ministeriale, e nel tempo stesso, anzichè accrescere, scemi più tosto le garanzie che giustamente si richiedono per la nomina dei consiglieri della Corte dei conti.

Quanto al primo appunto, siccome lo stesso onorevole preopinante testè riconosceva possibile, anzi a suo avviso non infrequente il caso in cui il Ministero malgrado il favorevole parere della Commissione non stimasse dar corso alla nomina...

Voci. No, no.

Senatore Vigliani. Ho detto il contrario.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.... Ad ogni modo ha ammesa tale possibilità, riguardando il Ministro vincolato solamente nel senso di non poter far cadere la sua proposta sopra persona che non abbia ottenuto il suffragio favorevole della Commissione, ma non già vincolato a segno di dover necessariamente proporre la persona che abbia conseguito quel favorevole avviso; tanto basta per concludere che quel parere nulla toglie al Ministro della sua responsabilità, o che egli la conserva intera dal momento che approvando liberamente l'avviso della Commissione, lo fa suo proprio, e non astretto da preciso obbligo si determina a proporre il candidato alla nomina Reale.

Quindi questo primo scrupolo mi pare almeno eccessivo.

Quanto alla diminuzione delle garanzie l'onorevole Senatore teme che il desiderio di procurarsi la grazia ed il favore dei Presidenti della Corte possa alterare nei consiglieri quella indipendenza di voto nelle deliberazioni collegiali, che è tanto necessaria alla retta amministrazione della giustizia. Ma io confesso di non comprendere un tal pericolo. Non si tratta di richiedere il parere dei Presidenti per promuovere i consiglieri a più alto grado, ma solamente per autorizzare l'ingresso nella Corte di chi non ancora ne è membro.

Se nella prima ipotesi potrebbe supporre nei votanti un personale interesse a compiacere chi presiede; nella seconda non saprebbe spiegarsi per qual ragione dopo ottenuta la nomina il nuovo consigliere non abbia a considerarsi in quella piena indipendenza e libertà di voto che pel trionfo della giustizia tutti desideriamo.

Forse rimarrebbe a temere che potesse venir tradita la sincerità del voto da un sentimento esagerato di riconoscenza?

Ma un simile argomento avrebbe il vizio di provar troppo, perchè la riconoscenza dovrebbe essere certamente maggiore verso il Governo, verso il Ministero, che accordò la nomina, benchè costituito in libertà di adottare, o no, il parere della Commissione; e perciò se dovessimo temere che questa divenisse una cagione di dipendenza e di men piena imparzialità nell'adempimento dei doveri dell'ufficio, dovremmo accrescere le cautele, e trascorrer ben oltre quelle di cui pur si appagherebbe l'onorevole Senatore Vigliani.

Del resto, ragionando ad una così alta assemblea, composta di uomini eminenti e sperimentati nei più gravi negozi pubblici, non certo che essa non vorrà dimenticare che stiamo discutendo di guarentigie da aggiungersi ad altre efficacissime che già esistono, cioè a quelle fornite dalla personale moralità, dignità, ed elevata posizione degli stessi presidenti della Corte.

Anche queste sono vere guarentigie, alle quali non verranno mai meno personaggi costituiti in così alto grado, allorchè dovranno esprimere il loro avviso relativo alle nomine dei consiglieri del Collegio cui presiedono.

Quindi associandomi al mio collega delle finanze, ed all'ufficio centrale, spero, che il Senato, sufficientemente edotto su questa questione che lo intrattiene da più di un giorno, voglia approvare l'emendamento qual è proposto definitivamente dal Ministro delle finanze, ed accettato dall'anzidetto ufficio centrale.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani (*V. seduta precedente*).

L'onorevole Senatore Montanari nella penultima seduta aveva proposto un sotto emendamento consistente nello eliminare il requisito degli anni di servizio o di esercizio. Siccome non è ancora stato appoggiato, io domando se l'onorevole Senatore Montanari persiste in questo sotto emendamento.

Senatore **Montanari.** Desiderando associarmi all'opinione dell'onorevole Senatore Vigliani, io volentieri accetterei la proposta delle categorie per la scelta dei Consiglieri della Corte, quando però fosse eliminata la condizione degli anni di servizio. Quindi desidero sia interrogato il Senato intorno il mio sotto emendamento.

Presidente. Interrogo il Senato prima d'ogni cosa, se appoggi il suo emendamento consistente nell'eliminazione dei requisiti di servizio e di esercizio per anni 12, 6 ed 8 rispettivamente.

(Appoggiato).

Siccome secondo il nostro regolamento i sotto emendamenti debbono essere votati prima degli emendamenti, per non faticare inutilmente l'attenzione del Senato, io interrogo il Senatore Montanari se intenda che i suoi tre sotto emendamenti siano messi ai voti in una sola volta, oppure separatamente.

Senatore **Montanari.** Mi converrebbe conoscere quali sono questi tre sotto emendamenti. Io ne conosco uno solo che è il mio.

Presidente. Il suo sotto emendamento costituisce

nel fatto tre sotto emendamenti, nell'eliminare cioè i 12 anni di servizio per i presidenti della Corte, i 6 anni di servizio per i membri del Parlamento, e gli 8 anni di servizio per i Consiglieri.

Domando se intenda siano messi ai voti separatamente. Senatore **Montanari.** Ora che ho udito gli altri, acconsento che siano messi ai voti cumulativamente.

Presidente. Il nostro regolamento stabilisce che la soppressione di un articolo o di una parte d'articolo non si metta a partito, ma si l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione; per conseguenza metterò ai voti questi requisiti d'anni di servizio. Quelli i quali ne vorranno la soppressione, vale a dire che non vorranno ammettere questi tre requisiti in conformità della proposta del Senatore Montanari non si alzeranno; quelli che li vorranno mantenuti si alzeranno.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Io avrei desiderato che l'onorevole Senatore Vigliani risparmiasse questa votazione col ritirare questi requisiti degli anni che costituiscono l'emendamento Montanari.

Senatore **Vigliani.** Io ritirerò volentieri quella parte della mia aggiunta che riguarda gli anni di servizio, giacchè vedo che potrebbe produrre incagli, epperò mi associo all'opinione dell'onorevole Montanari.

Senatore **Lauzi.** Io ringrazio l'onorevole Senatore Vigliani di questa sua gentile accondiscendenza, e tanto più poichè spero che rimossa questa difficoltà, venga dal Senato accolto il sistema delle categorie, perchè con molti degli onorevoli miei colleghi, credo necessario, attesa l'immovibilità immediata dei membri della Corte, che qualche speciale garanzia sia adottata. Non mi pare poi che a ciò abbastanza provveda l'emendamento da ultimo presentato dall'onorevole Ministro delle finanze, ed accettato dall'ufficio centrale, giacchè il semplice parere mi sembra in questo caso una garanzia molto illusoria.

Non confido poi nel sistema delle proposte; giacchè, o le proposte sono assolutamente obbligatorie, e allora troppo vincolano la responsabilità dei Ministri, o non sono obbligatorie assolutamente, ed allora possono dar luogo a conflitti pericolosi per la persistenza della Corte che deve farle nel caso in cui i Ministri non credessero dover sottoporre alla sanzione sovrana la nomina dei membri della Corte stessa proposti, per cui secondo il mio debole avviso nessun'altra garanzia sarebbe opportuna, che quella delle categorie.

Spero che il Senato accoglierà in questo senso l'emendamento modificato dal Senatore Vigliani.

Voci. Ai voti!

Presidente. Non credo più necessario di rileggere l'aggiunta del Senatore Vigliani. Ritengo però il Senato che sono eliminati i requisiti degli anni di servizio, e di esercizio parlamentare. Chi approva l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova è rigettata).

Viene ora la prima parte dell'articolo 3 modificata secondo la proposta del signor Ministro delle finanze a cui consente l'ufficio centrale.

La rileggo per metterla ai voti. (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Leggo ora la seconda parte dell'articolo.

« Il segretario generale, il vice-segretario generale, i direttori capi d'ufficio e tutti gli altri impiegati sono nominati per Decreto Reale a proposizione del Ministro delle finanze. D. po queste prime nomine necessarie alla composizione degli uffici della Corte, le ulteriori promozioni e nomine non derivanti da accrescimento dei ruoli normali, saranno fatte per Decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte. »

(Approvato)

Netto ora ai voti l'intero articolo.

(Approvato)

« Art. 4. Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno che assumono l'ufficio.

« Essi non potranno essere revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio, se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

« Il Presidente e i vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il Presidente del Senato presiederà la Commissione.

« Un Consigliere di Stato od un Referendario sarà dal Ministro delle finanze incaricato dell'ufficio del Ministero pubblico. »

Il Senatore De Cardenas propose a quest'articolo 4 due emendamenti che sono già stati dal Senato appoggiati.

Il primo è un emendamento al primo alinea dell'articolo 4.

La prima proposta d'emendamento del Senatore De Cardenas consiste nell'aggiungere dopo le parole: *di una Commissione composta*, dell'alinea primo di quest'articolo 4, le seguenti parole: *dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati o di chi ne fa le veci, e dei due vice-presidenti più anziani delle due Camere.*

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. L'ufficio centrale non crede di dover assentire a quest'emendamento, avendo esso unicamente per iscopo di diminuire nella Commissione l'elemento politico, e crede anzi che convenga mantenere la Commissione quale fu da esso proposta.

Presidente. Il Senato ha inteso che l'ufficio centrale non acconsente a quest'emendamento.

Lo pongo ai voti.

(Rigettato).

Passo ora al secondo emendamento del Senatore De Cardenas che consiste esso pure in un'aggiunta al secondo alinea di questo stesso articolo.

Essa sarebbe concepita in questi termini. Dopo le parole anche nell'intervallo, si aggiungerebbe: *delle legislature a meno per ciò che riguarda la Camera dei deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora ricostituita.*

Interrogo l'ufficio centrale se accetta questo emendamento.

Senatore Cibrario. L'ufficio centrale non crede neppure di dover assentire a quest'aggiunta. È evidente che quando il legislatore ha detto che il presidente e vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati conserveranno la qualità di componenti la Commissione anche nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, ha voluto prorogare il mandato, perchè naturalmente nell'intervallo delle legislature, la Camera dei Deputati non siede neppure, e si deve considerare come disciolta.

Senatore De Cardenas. Non capisco come possano essere chiamati tuttavia presidente e vice-presidenti della Camera Elettiva, persone che non sono neppure più deputati, fra una legislatura e l'altra quando la Camera Elettiva è sciolta, non ci è più nessun deputato, quindi come mai si potrà dire, voi siete presidente della Camera dei deputati ad un individuo, mentre non sappiamo se sia ancora deputato?

Quando si viene allo scioglimento della Camera, si è perchè il Governo è disposto a domandare un altro voto agli elettori affine di sapere se abbiassi o no a mutar politica, o far prevalere questo o quel principio; questo è per lo più il motivo per cui si scioglie la Camera prima che sia terminato il quinquennio; ed io non so in questo caso come si possano considerare tuttora rivestite della loro dignità persone che facevano parte di una Camera sciolta pei motivi sopradetti.

I presidenti e vice-presidenti della Camera di solito, anzi di fatto sono frutto della maggioranza della Camera stessa; se il Ministero ne ha chiesta un'altra all'elezione popolare è segno che non aveva più fiducia in essa; per conseguenza mi pare che sia cessato affatto in quelli il mandato di cui erano rivestiti.

Senatore Cibrario, Relatore. Il Governo può essere mal contento della maggioranza della Camera, ma non per questo ritirerà la sua fiducia dalla medesima al punto di credere che i personaggi che facevano parte della Commissione non siano abbastanza probi da dare un voto in una questione giudiziaria come è questa.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Ho già osservato che qui si tratta precisamente di una proroga di mandato che il Governo ha voluto dare a queste persone, che interverranno alla Commissione non più come presidenti e vice-presidenti della Camera, ma nella loro qualità personale. Sarebbe veramente strano che perchè il Governo è mal contento della maggioranza della Camera, rompesse l'equilibrio della Commissione che ha stabilito

precedentemente e togliesse il lato popolare in questo giudizio che le è demandato sopra una materia importante e delicatissima.

Senatore Di Pollone. Ho domandata la parola per citare il fatto che la questione mi pare sia già stata pregiudicata nella legge del debito pubblico.....

Senatore Cibrario, Relatore. E della Cassa ecclesiastica.

Senatore Di Pollone..... mentre in quella legge la Commissione di vigilanza è conservata anche durante lo scioglimento della Camera elettiva.

Quindi il principio combattuto dall'onorevole Senatore De Cardenas fu già sancito dal Parlamento.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore De Cardenas consistente nel dire dopo la parola *intervallo* « delle legislature, a meno perciò che riguarda la Camera dei Deputati non fosse in tempo in cui essa Camera fosse sciolta e non ancora riosstituita. »

Chi lo approva sorga.

(Rigettato)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io vorrei sottoporre all'ufficio centrale uno scrupolo che forse non ha grande importanza. Nel primo alinea di quest'articolo 4, si dice: « essi non potranno esser revocati, nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio se non per Decreto Reale, preceduto da parere conforme di una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato o della Camera dei Deputati. » A me pare che questa designazione *del Presidente* si riferisca unicamente al Presidente del Senato, e che venga implicitamente escluso quello della Camera dei Deputati. Sembrerebbe a me più chiara l'espressione se si dicesse *dei Presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.*

Senatore Cibrario, Relatore. Sì, sì.

Presidente. Domando all'ufficio centrale se non ha difficoltà che si faccia questa lieve modificazione.

Senatore Cibrario, Relatore. Nessuna.

Presidente. Rileggo l'art. 4 per metterlo ai voti. (V. sopra).

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani. Presso la Commissione incaricata di dar parere per la revocazione o dispensa di qualche membro della Corte dei conti è stabilito un Pubblico Ministero momentaneo, temporario, creato nell'occasione di ciascun caso.

In mancanza di un Ministero pubblico permanente importa di determinare da chi debba essere promossa l'azione, o dirò meglio da chi debba mettersi in movimento l'autorità della Commissione.

Voi comprendete, o Signori, che questa Commissione non si può radunare per impulso proprio, ma abbisogna di ricevere un eccitamento a tal uopo. Ora

da chi essa lo dovrà ricevere? Non lo dice l'articolo che esaminiamo.

Io ho creduto che occorra assolutamente di provvedere a questo oggetto per rendere compiuta la disposizione dell'articolo che discutiamo, e mi sono domandato a chi dovesse essere data questa facoltà che dirò di iniziativa.

Mi è sembrato che la ragione suggerisca che essa debba appartenere a coloro, che si trovano in condizione di poter conoscere i motivi, le cause, che possano dar luogo ad una deliberazione della Commissione, ora in tale condizione trovasi certamente il Governo che invigila di continuo l'andamento del servizio della Corte.

Trovansi pure nella stessa condizione il Presidente della Corte medesima, il quale soprintende al servizio stesso, dirige gli atti del Corpo da lui presieduto, e conosce così le virtù, come le mancanze di tutti i membri che compongono la Corte; trovansi in fine in uguale condizione i due rami del Parlamento allorchè sono chiamati all'esame dei bilanci e degli spogli ossia dei conti consuntivi e di altre materie aventi attinenza colla contabilità dello Stato.

Io quindi mi permetterò di sottoporre alla saviezza del Senato un alinea da aggiungersi a quest'articolo 4 così concepito:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo, e dai due rami del Parlamento. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. La lettura di questo articolo mi dà a temere che forse sia troppo assoluto il concetto che si è voluto significare in questa parte dell'articolo.

Infatti al primo alinea è detto che il Presidente della Corte, i Presidenti di sezioni ed i Consiglieri non potranno essere revocati, nè in qualsiasi modo allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta del Presidente e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, e del Presidente e dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Trovo che qui non si è parlato del caso in cui il Presidente ed i Presidenti di sezione, come pure i Consiglieri fossero persone decrepite, e non fosse per nulla il caso di quelle incapacità assolute che danno luogo a provocare un giudizio a loro riguardo.

Mi parrebbe quindi che si potrebbe introdurre nell'articolo che stiamo ora discutendo un modo il quale esprimesse che potrebbe essere provocato questo parere della Commissione per ragione d'età, ma che senza il parere della Commissione non si potesse allontanare nemmeno per questa ragione uno dei componenti della Corte stessa.

Così io suggerirei che si dicesse « non potranno essere revocati nè in qualsiasi altro modo allontanati dal servizio nemmeno per ragione d'età se non per De-

creto reale preceduto da parere conforme della Commissione indicata nell'articolo ».

In questo modo mi pare che si potrebbe ritenere necessario il parere conforme della Commissione.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri paiono all'ufficio centrale molto fondate, e per conseguenza esso non ha difficoltà ad accettarle.

Solamente l'ufficio centrale proporrebbe una piccola variante a quella proposta dal Senatore Alfieri, e sarebbe di dire: *essi non potranno essere rinvocati né collocati d'ufficio a riposo né in altro modo allontanati dal servizio, ecc.* Si sostituirebbero le parole *collocati d'ufficio a riposo* alle parole *nemmeno per ragione d'età* che il Senatore Alfieri aveva proposte.

Senatore Alfieri. Mi rimetto pienamente alle deliberazioni dell'ufficio centrale.

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Secondo la proposta del Senatore Alfieri accettata dall'ufficio centrale, non verrebbe che un membro della Corte dei conti a nessuna età potrebbe essere collocato a riposo se non in seguito a parere conforme della Commissione.

Senatore Cibrario, Relatore. Per evitare una discussione inutile, faccio osservare che l'ufficio centrale ha aggiunto le parole *d'ufficio*; se è sopra sua domanda può essere collocato a riposo dal Ministero.

Senatore Castelli Edoardo. Secondo l'emendamento proposto dall'ufficio centrale, nessuno potrebbe essere collocato a riposo d'ufficio a qualunque età se non previo parere di questa Commissione.

Ora noi abbiamo la legge giudiziaria del 1859 la quale attribuisce al Governo il diritto di collocare a riposo un magistrato che abbia raggiunta l'età di 75 anni e ciò indipendentemente da qualunque parere della Corte di Cassazione, la quale è però incaricata di dare giudizio ogni qualvolta si tratta di menomare gli effetti della inamovibilità.

Non saprei vedere perchè per la Corte dei conti si voglia stabilire una maggior guarentigia di quella attribuita ai magistrati.

Mi pare che si dovrebbe applicar loro la stessa disposizione della legge giudiziaria, oppure riportarla qui se si vuole, e fissare egualmente l'età per questi funzionari, e dire che qualunque abbia raggiunta l'età di 75 anni, il Governo può d'ufficio collocarlo a riposo.

Non vedo motivo di fare una distinzione tra l'uno e l'altro magistrato.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario, Relatore. Non bisogna dimenticare che qui si tratta di un Corpo destinato essenzialmente a servire di controllo al Governo, e che quindi

è più facilmente nel caso di dispiacere al Governo stesso; perciò le guarentigie non sono mai troppe.

Quello che si è stabilito per la magistratura, io non andrò a censurarla, posto che è una legge in vigore, ma forse se si trattasse di stabilirla di nuovo, il mio voto le sarebbe contrario.

Vediamo infatti che vi sono persone di 75 anni che godono pienamente delle loro facoltà intellettuali, e che hanno la mente così vigorosa, così fresca, come se ne avessero 40. Vediamo all'incontro che ci sono di quelli che a 60 e a 65 sono in uno stato di mente che rende desiderabilissimo che siano collocati a riposo. Il sistema suggerito dall'onorevole Senatore Alfieri, accettato dall'ufficio centrale, previene questi due inconvenienti.

Vi sarà un membro della Corte dei conti che a 65 anni non avrà più l'attività necessaria, non avrà più le facoltà mentali così lucide come debbe averle chi esercita un ufficio così geloso, così delicato. Allora il Governo valendosi di questa disposizione, potrà promuovere il suo collocamento a riposo. Vi sarà per contro un magistrato che a 65 od anche a 75 anni conserverà l'integrità delle sue facoltà mentali, lo stesso zelo e attività che aveva dieci anni prima, e non vedo ragione per cui la Corte dei conti sarebbe privata del concorso dei suoi lumi.

Quindi l'ufficio centrale insiste perchè piaccia al Senato di approvare questa proposta.

Presidente. L'incorpora nel testo dell'articolo? sarebbe il primo alinea.

Senatore Cibrario, Relatore. Sì.

Presidente. Dunque farà corpo coll'articolo. Passerò prima di tutto ad interrogare il Senato se appoggia la proposta del Senatore Vigliani tendente ad aggiungere un alinea alla fine dell'articolo 4 concepito in questi termini:

« Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dal Presidente della Corte, dal Governo e dai due rami del Parlamento »

Senatore Montezemolo. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Tutti e tre avrebbero la facoltà di provocare le deliberazioni.

Presidente. Dunque si aggiungerà, e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Prima domanderò al Senato se appoggia quest'aggiunta, dopo darò la parola al relatore, e poscia al Senatore Montezemolo. L'aggiunta sta in questi termini: « Le deliberazioni della Commissione potranno essere provocate dalla Corte, dal Governo e da ciascuno dei due rami del Parlamento ».

Chi appoggia quest'aggiunta voglia sorgere.

(È appoggiata).

Ha la parola il signor relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio centrale ha l'onore di far osservare al Senato che lasciare l'iniziativa al Presidente della Corte, al Governo, sta benissimo, ma che non convenga egualmente lasciarla al

Presidente della Camera dei Deputati. Il Presidente della Camera dei Deputati è già membro della Commissione...

Senatore **Vigliani**. Domando scusa; è detto: *daciacuno dei due rami del Parlamento*.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è la stessa ragione che avevo l'onore di accennare al Senato. Non credo che essendo già il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati membri attivi e preponderanti nella Commissione convenga loro di compromettersi con una tale iniziativa. Ciò sarebbe già pregiudicare in parte la questione.

Senatore **Montezemolo**. Convengo nell'opinione dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale per una ragione anche più intrinseca. Propriamente si tratta qui di un atto di amministrazione, e non so come il Parlamento possa entrare attivamente nell'amministrazione dello Stato. D'altronde l'ingerenza che ha il Parlamento presa in complesso sull'azione della Camera dei conti riguarda i grandi risultati, non conosce il lavoro personale dei vari membri che compongono la Commissione: egli non sa se Tizio, Cajo o Sempronio abbiano concorso a questo od a quell'atto; l'azione apprezzatrice sfugge al Parlamento; d'altronde essendo, come ho già ripetuto, questo un atto essenzialmente di amministrazione, non mi pare che convenga di attribuirne al Parlamento il sindacato.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io credo che le attribuzioni della Corte dei conti autorizzino essenzialmente il Parlamento a chiedere che alcuni dei membri che possa conoscere non corrispondere all'aspettativa del paese vengano rimossi da quella Commissione che ha la facoltà di farlo.

Non mi commove la ragione che già il presidente è membro di questa commissione perchè è questo un incarico personale e nient'affatto dipendente da una deliberazione che possa prendersi dal Corpo, indipendentemente dal parere del Presidente del Corpo medesimo.

Non mi commove nemmeno il dire che l'atto di controllo sia un atto di amministrazione; è questo un atto *sui generis*, un atto a parte che spetta essenzialmente per natura sua al Parlamento il quale ha obbligo speciale di riscontrare le spese che fanno i Ministri e i Presidenti delle amministrazioni dello Stato.

La Corte dei conti la quale deve fare le operazioni preliminari per promuovere l'approvazione definitiva dei conti dello Stato per parte del Parlamento, non è una vera amministrazione, ma è un ente, ripeto, tutto particolare e *sui generis* su cui necessariamente deve avere un'influenza il Parlamento il quale in definitiva deve approvare questi conti.

Sarebbe singolare supporre che il Parlamento che in definitiva deve approvare questi conti non avesse facoltà di manifestare la sua disapprovazione sull'operato

di coloro che debbono far questo lavoro preparativo. Io trovo che queste due qualità sono strettamente collegate fra loro, per conseguenza io accetterò volentieri l'emendamento proposto dal Senatore proponente.

Ministro delle Finanze. Il Ministero certo non vorrebbe opporsi ad una proposta, la quale abbia per effetto di accrescere le attribuzioni del Parlamento; non spetterebbe mai al Ministro di fare questo; ma io credo, che se anche in quest'articolo non si mettono le parole *ciascuno dei due rami del Parlamento*, ed anzi interamente si omettono, lo scopo che i Senatori Vigliani e Farina si propongono sarà interamente ottenuto.

Infatti allorché ciascuno dei rami del Parlamento, ciascuna delle giunte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento che esaminano i bilanci crederanno di riconoscere che la Corte dei conti non fa a dovere quello che dovrebbe fare, e non è abbastanza diligente, basterà che, quando chiamano qualcuno dei Ministri nel loro seno, ovvero in seduta pubblica per mezzo di un ordine del giorno, invitino il Governo a far istituire dei giudizi dai quali appaia se veramente tutti i membri della Corte dei conti sono atti ai loro uffici. Così credo che lo scopo sarà raggiunto.

Del resto credo che sarebbe poi quasi affatto inutile il mettere siffatta disposizione in quest'articolo, perchè mentre riconosco che il Parlamento possa trattare una questione generale, che possa venire un giorno in cui qualcuno dica: la Corte dei conti non indaga abbastanza minutamente le spese (e credo che già il caso si sia presentato in quest'assemblea stessa in uno di questi giorni passati), mi pare difficile, quasi impossibile che in uno dei rami del Parlamento voglia sorgere alcuno a dire: il tale consigliere della Corte dei conti non è più atto a fare il suo ufficio, perchè è stato ammalato 3 mesi, o per tale o tal altra causa di incapacità ed impotenza.

Credo quindi che si possano omettere queste parole *ciascuno dei due rami del Parlamento* senza che sia tolta al Parlamento la facoltà di esaminare se veramente i membri della Corte dei conti sono atti ad adempiere al loro ufficio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. L'onorevole signor Ministro mi ha preceduto nell'esprimere l'opinione che seco divide a questo riguardo. Io aggiungerò soltanto un'idea che mi suggerisce la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Io domando come avrà ciascun ramo del Parlamento da esercitare questa nuova facoltà che si eccita ad assumere? Sarà mediante una deliberazione? da chi sarà provocata?

Uno de' suoi membri potrà dire ad una delle due Camere: badate che vi è alla Corte dei conti un membro che non fa il suo dovere. Si farà una proposta che dovrà seguire il corso ordinario; bisognerà venire ad una deliberazione.

Suppongo che questa sia presa ad una tale quale mag-

gioranza; ma a che cosa si espongono i due rami del Parlamento? A provocare una decisione che forse potrebbe essere contraria a colui che eccita la deliberazione. E chi ne avrebbe allora il sottovento? Sarebbe il Parlamento stesso.

Quindi io non credo che, in vista di sì grave inconveniente, si possa approvare una tale disposizione.

Io credo che il Parlamento ha diritto di sindacare la Corte intera, e ciò può fare in occasione della discussione dei conti, ma non credo e non mi persuaderò mai che il Parlamento possa venire a sindacare gli individui.

Domando perciò al Senato di voler ponderar ben bene la proposta e vedere se non sia il caso di rigettarla.

Senatore **Vigliani**. La dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle finanze, riconoscendo nei due rami del Parlamento il diritto di provocare la revocazione dei membri della Corte dei conti, a me pare appagante o sufficiente: quindi non ho difficoltà di ritirare quella parte della aggiunta da me proposta che si riferisce ai due rami del Parlamento.

A me basta che sia riconosciuto in questa assemblea che ciascuno dei due rami del Parlamento quando avvenga che possa in qualsiasi modo avere cognizione di fatti che possano richiedere la revocazione di qualche membro della Corte, la possa provocare nella forma che stimasse più conveniente. Ravvisando però che per i motivi di prudenza che sono stati accennati, possa convenire di non fare espressa menzione del Parlamento, ripeto che acconsento a ritirare la parte della mia aggiunta che vi si riferisce.

Presidente. Allora rimarrebbero le prime linee che parmi non abbiano incontrata opposizione nell'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale le accetta.

Presidente. (*Rilegge l'emendamento V. sopra*) Forse l'onorevole **Vigliani** avvertirà che mettendo provocato dal presidente della Corte ecc., si vorrebbe aggiungere, oppure, ecc.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Farò osservare che questa Commissione non dà che un parere, e che quindi la parola *deliberazione* sarebbe meno propria; ripeterci il parere potrà essere provocato, ecc.

Senatore **Vigliani**. Non ho difficoltà di accettare la proposta variante, quantunque io creda che la parola *deliberazione* si applichi egualmente alle deliberazioni consultive e decisive.

Presidente. Questa aggiunta sarebbe collocata dopo l'alineo: *Il presidente del Senato presiederà la Commissione*, ecc.

Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore **Vigliani** così redatta:

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente oppure dal Governo. »

Chi l'approva si alzi.

(È approvata)

Credo che il Senato sarà sufficientemente edotto dell'art. 4.

Metto ai voti l'intero articolo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Vi è ancora l'emendamento **Alfieri**.

Presidente. Rammenterò l'ufficio centrale che quando esso ha accettato la proposta **Alfieri**, si adottò che si teneva per incorporato nel testo, ed è per questo che non ho provocato un voto speciale su di esso.

Metto dunque ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Si passa ora al titolo 2.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Quantunque tutti gli articoli che compongono il titolo primo sieno già stati votati, pure nel rileggere l'art. 7 mi nasce un dubbio, e siccome si tratterebbe di un'aggiunta crederci che potesse ancora trovar luogo.

Trovo in questo articolo che sono pareggiati negli stipendi, il Segretario generale della Corte a quello dei Ministeri, il vice Segretario generale ed i Direttori capi d'ufficio ai capi di divisione e gli altri impiegati a quelli corrispondenti dei Ministeri stessi.

Ora sa il Senato che dei capi di divisione ve ne sono di prima e di seconda classe; può nascere il dubbio se questi impiegati saranno retribuiti a sei o a cinque mila lire.

Desidero qualche schiarimento in proposito, perchè se per avventura qualche lacuna esistesse, io credo che il Senato, che l'ufficio centrale sarebbero ancora in tempo per rimediarsi.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. I capi di divisione nei Ministeri sono di due classi, e ve ne sono pure nella Corte dei conti di due classi; così degli applicanti ve ne sono di 3 o 4 classi, così dei capi sezione e via dicendo: si è stabilita questa norma, perchè vi sia dopo un certo numero d'anni una speranza di promozione.

Si tiene cogli impiegati della Corte dei conti l'istessa norma che è adottata nei ministeri.

Senatore **Di Pollone**. Non è per insistere, ma faccio osservare che qui si tratta del vice-segretario il quale avrà lo stipendio dei capi di divisione, ma non si dice se sarà di prima o seconda classe: si noti che il vice-segretario è un solo.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Il vice-segretario può cominciare ad essere pareggiato ai capi di divisione di seconda classe, e dopo qualche anno a quelli di prima, almeno per lo stipendio.

Io non ci vedo difficoltà.

Si è voluto lasciare la speranza della promozione, ed è quella che tien desta l'attività negli impiegati.

Presidente. Tutto il titolo primo è stato votato meno l'art. 10 che è stato soppresso.

Passo ora al titolo secondo che tratta delle attribuzioni della Corte dei conti.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali*

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti :

Fa il riscontro delle spese dello Stato :

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'amministrazione delle finanze prima che siano presentati alla Camera;

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato o delle pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi uffiziali sindacatori ».

Ritornando il Senato che già su quest'articolo ha udito il discorso dell'onorevole Senatore Montanari.

La parola spetta al Senatore Des Ambrois.

Senatore **Des Ambrois.** In una delle ultime tornate del Senato l'onorevole Senatore Montanari preoccupato dal bisogno che noi tutti sentiamo che sia pronta e spedita l'azione dell'Amministrazione, esprimeva il timore che il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti fosse cagione di eccessivo concentramento, di dannosi ritardi nella spedizione degli affari e di una troppo considerevole spesa di personale.

Non dissimulo che avrei creduto già ammessa questa attribuzione dal Senato.

Per verità dopo le discussioni già seguite e dopo le votazioni del Senato sulla composizione della Corte io mi lusingavo che si avesse in mira di ammettere questa essenziale attribuzione del controllo preventivo.

Ma poichè il nostro collega muove dubbi sopra un punto di tanta gravità, spero che il Senato non troverà fuor di luogo ch'io gli rassegni qualche osservazione in proposito.

L'idea del controllo preventivo è una delle basi essenziali del progetto di legge che discutiamo. Il Ministero che lo propose e l'ufficio centrale che lo emendò sono stati concordi nel volere un consenso indipendente di funzionari eminenti ed inamovibili, il quale sindacasse non solo la contabilità materiale dei cassieri, ma anche la legalità degli ordini di pagamento, e a questo fine hanno riconosciuto necessario che ogni atto del Ministero o dei suoi delegati inducente una spesa sia visto dalla Corte dei conti.

L'ufficio Centrale ha proposto qualche modificazione al progetto per semplificare la composizione della Corte e agevolarle l'esercizio indipendente delle sue at-

tribuzioni sceverate da ogni aggiunta che potesse ravvisarsi impropria ed inopportuna, ma fermo fu sempre ed è ancora nel conservare quelle basi fondamentali senza le quali non crederebbe che l'istituzione della Corte raggiungesse il suo scopo.

Signori, il controllo preventivo delle pubbliche spese non è cosa recente in questa monarchia, sebbene da soli due anni sia stato deferito alla Corte dei conti.

Questa non fa nè più nè meno pel controllo preventivo di quel che faceva l'ufficio cui in tale parte essa succedette del controllore generale delle finanze, ufficio antico assai la cui azione modesta ma solerte contribuì non poco alla fama di regolarità che giustamente ebbe da sì gran tempo l'amministrazione finanziaria della Casa di Savoia.

Ma la carica di controllore generale, la quale godeva di grande autorità e indipendenza prima del 1848, perchè il controllore era in diretta relazione col Re al pari dei Ministri e così poteva deferire al capo dello Stato ogni atto ministeriale da lui creduto irregolare prima che ricevesse esecuzione, divenne in qualche modo subordinata al Ministero dacchè si attuò il regime costituzionale fondato sulla responsabilità dei Ministri.

Quindi il Governo parlamentare non tardò a voler rafforzare l'istituzione del controllo preventivo in armonia collo Statuto del Regno, e l'idea che prevalse dopo lunghi studi fu di concentrarlo col controllo consuntivo presso la Corte dei conti come lo aveva fatto con successo il Belgio.

Senatore **Montanari.** Domando la parola.

Senatore **Des Ambrois.** Nove anni sono io aveva l'onore di riferire in questo recinto la legge sull'amministrazione centrale dello Stato e sulla contabilità generale, quella stessa che riprodotta sotto altra forma e con poche modificazioni nel 1859 è in oggi provvisoriamente applicata a tutta Italia.

Quella legge recava una grande innovazione nei nostri ordini economici; aboliva le aziende ossia gli uffici separati di amministrazione cui era in allora attribuita tutta la parte esecutiva e contabile, e la concentrava nei Ministeri.

Il Senato nell'accettare questa abolizione, si accettava che il ministero presenterebbe una legge per rafforzare il controllo preventivo deferendolo alla Corte dei conti appunto come si fece più tardi, ed intanto si stabiliva che il controllore generale continuerebbe ad esercitare quelle attribuzioni preventive ma con maggiore ampiezza di mezzi, conferendogli il diritto e il dovere di riferire annualmente alle Camere le irregolarità da lui rilevate nell'esercizio del suo controllo preventivo.

La legge sulla Corte dei conti si fece ancora aspettare per qualche anno. Non fu titubanza del Governo; la titubanza non era il difetto di chi dirigeva gli affari. Ma il Governo non si affrettava e le Camere non erano impazienti per la fiducia che si aveva nella persona del controllore generale.

Il nuovo ordinamento fu decretato sul finire dell'anno 1859 in tempo di pieni poteri e ciò a grande onore di chi usava in tal modo delle facoltà dittatoriali per soddisfare un antico desiderio del Parlamento assoggettando a più autorevole sindacato gli atti dei Ministri.

Fu opera lodevole, ma necessario complemento del regime costituzionale, poichè il sindacato delle Camere sulla amministrazione del danaro pubblico sarebbe in gran parte illusoria se non venisse agevolato da quello che preventivamente esercita la Corte dei conti.

Come l'amministratore non riesce a buoni risultati di complesso se non cura i particolari dai quali il complesso si forma, così il sindacatore non può recare saldo giudizio sull'andamento dell'amministrazione, se non lo conosce nei particolari comunque secondari e minuti.

È questo reso conto dei particolari non può somministrarlo imparziale e sicuro al Parlamento se non un magistrato indipendente di sindacato preventivo quale è la Corte dei conti.

L'onorevole Senatore Montanari crede che possa bastare al Parlamento quel giudizio che la Corte dei conti pronuncia sulla contabilità dopo che le spese son fatte, ossia l'opera del controllo che diciamo consuntivo.

Ma ognuno che abbia dovuto immischiarsi di controllo consuntivo, potrà dire con quanta difficoltà si rintraccino in fine di un esercizio, ed anche dopo un più breve periodo di tempo, le ragioni delle singole spese ed i fatti per cui abbiano ad ammettersi come giustificate quelle deviazioni dalla perfetta regolarità che pur talvolta sono inevitabili nel corso dei pubblici servizi.

Una corte dei conti che abbia soltanto il controllo consuntivo sarà un ottimo sindacato dei cassieri, ma un sindacato molto imperfetto degli amministratori, e in questa ultima parte delle sue attribuzioni non opererà che a stento, con grande lentezza e difficoltà.

Altronde il controllo preventivo ha il grande vantaggio di opporre un ostacolo alle irregolarità, e tutti sanno che se queste non si antivengono, è assai malagevole il reprimerle o rimediarvi dopo che sono passate nel dominio vastissimo dei fatti compiuti. Così il controllo preventivo è una garanzia per i ministri contro gli errori dei subalterni, che ponno compromettere la responsabilità del capo, ed è efficace garanzia per gli interessi dello stato che questa responsabilità non può sempre tutelare, perchè non può estendersi ad inconvenienti che il migliore dei ministri non è sempre capace d'impedire.

L'onorevole mio amico Senatore Colla citò centinaia di casi in cui la Corte dei conti impedì il corso di ordini irregolari di pagamento. Ed io credo che si debba aver riguardo non solo alle centinaia d'irregolarità impedito sotto il regime del controllo preventivo, ma alle migliaia che sarebbero probabilmente avvenute se il controllo non avesse esistito. È facile sapere gli abusi

che tentarono di farsi strada non ostante l'esistenza del ritegno; nessuno può calcolar quelli che verrebbero innanzi se la strada fosse sgombra.

Ma si dice, per evitare alcuni inconvenienti, voi stabilite un concentramento che rallenta tutto e paralizza la vita sociale. Il rimprovero è esagerato per non dire del tutto ingiusto. Noi non intendiamo dare allo Stato affari che non gli speltino, nemmeno intendiamo che si facciano dal Governo centrale quegli affari dello Stato che possano essere meglio definiti dai rappresentanti del Governo stesso nelle province, ma vogliamo che quando il Governo fa un atto amministrativo, questo sia sindacato dalla Corte dei conti, ed appunto per non chiamare al centro quegli atti che ponno farsi in provincia, abbiamo ammesso che la Corte vi abbia uffici staccati.

Ora se un atto deve venire al centro per la firma di un ministro, sarà aumentare il concentramento lo assoggettarlo alla vidimazione della Corte dei conti?

Altronde non illudiamoci sulla possibilità dei discentramenti. I più grandi avversari del concentramento hanno pur dovuto ammetterlo per le cose di guerra e di finanza. Non spingiamo il discentramento a danno dell'ordine, che in materia di finanze è la prima necessità.

Era pure avversa in generale al concentramento la legislazione del Belgio, il quale introdusse prima di noi quella forma che abbiamo del controllo preventivo e la confermò dopo una lunga prova. Ed ho di nuovo citato questo esempio del Belgio, sebbene gli esempi di quel Governo si citino forse talvolta fuor di luogo e sebbene sia, come notò il Senatore Montanari, uno Stato assai minore del Regno d'Italia. È uno Stato di soli 5 milioni di abitanti, ma provetto nella libertà, amante del progresso, che intende la buona amministrazione, e appena uscito da una costosa guerra di indipendenza, seppe ordinare così bene le sue finanze da intraprendere e compiere una magnifica e costosa serie di opere pubbliche.

Ma citerò un altro paese che è il tipo classico del discentramento, citerò l'impero Britannico dove il controllore generale in virtù della legge del 1834 esercita un controllo preventivo poco dissimile dal nostro.

Se un paese di centralizzazione, se la Francia non ha dato un controllo preventivo alla sua Corte dei conti, se fin ora non si fece altro colà che cercare di accrescere la sorveglianza del Ministro delle finanze sopra il corso della contabilità, dobbiamo pure ricordare che le basi della contabilità francese e l'istituzione di quella Corte dei conti datano dal 1807, che non furono opera di un governo parlamentare, ma del glorioso dittatore dell'Europa.

Nei tempi di libera discussione si alzarono di quando in quando voci per lamentare che poca luce si avesse per giudicare i conti dei Ministri; ma più soventi l'opposizione si limitò a vaghe e tardive recriminazioni contro l'amministrazione.

L'onorevole Senatore Montanari osservò con ragione che presso di noi qualche classe di creditori dello Stato, quella in ispecie dei pensionari sofferse talvolta ritardi increscevoli per l'esazione de'suoi averi. Simili inconvenienti sono tutt'altro che inseparabili dal controllo preventivo della Corte dei conti. Se vi ha in qualche regolamento un lusso di cautele, se queste furono per avventura aggravate ancora nell'esecuzione, non vuol esserne addebitata la legge sulla Corte dei conti che era ed è semplicissima, e neppure la Corte stessa.

Tanto meno poi potrebbesi argomentare dagli inconvenienti che sieno avvenuti da due anni a questa parte, in un'epoca di transizione in cui il progressivo ampliarsi dello Stato moltiplicava per salti gli affari e le complicazioni e continuamente si ebbero a fare provvedimenti nuovi e cangiamenti di persone.

Quando verranno in discussione le leggi sulla contabilità, se si giudicheranno troppo complicate, si avrà campo di modificarle e d'introdurvi la radice di semplificazioni da portarsi nei regolamenti.

Neppure credo fondato l'appunto che fu fatto al nostro sistema di accrescere soverchiamente la spesa della Corte dei conti.

Sarebbe errore il pensare che una Corte dei conti ristretta al controllo consuntivo costerebbe molto meno.

Abbiamo l'esempio della Francia dove la Corte investita unicamente di quest'ultimo controllo costa un milione e trecento mila franchi.

Una magistratura la quale debba dopo i fatti non solamente esaminare la corrispondenza dei pagamenti coi documenti per cui essi erano ordinati, ma riandare inoltre e sindacare la legalità dell'amministrazione, deve digerire una mole enorme di carte ed aggirarsi in un laberinto di investigazioni retrospettive, il quale diventa tanto più oscuro a misura che si inoltra nel passato.

In vece quella che giornalmente seguì i passi della amministrazione esercitando accanto ad essa il controllo preventivo, e andò via via esaminando e vidimando gli ordini di pagamento, può agevolmente tenersi a giorno della regolarità con cui procedono gli amministratori, e quando viene più tardi all'esame della contabilità dei cassieri, non ha gran fatica a verificare la regolarità dei pagamenti non avendo più l'obbligo di ricercare se furono per giuste ragioni spediti i mandati che trova già vidimati dalla Corte.

Io pertanto non posso che confortare il Senato ad adottare questa parte del progetto comune al Ministero ed all'ufficio centrale, ed accettare il provvido sistema di cautele che lodevolmente volle imporre a se stesso un Governo francamente ligio ai principii costituzionali (*Applausi*).

Presidente. La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. Non posso dissimulare, o signori Senatori, che io mi trovo in una condizione difficile nel dover rispondere al signor Senatore Des Ambrois uomo tanto autorevole in questo consesso. Io

espressi nella settimana scorsa il mio concetto diffusamente intorno al controllo preventivo, e per verità non intesi solamente di manifestare la mia convinzione personale, ma ben anche di farmi interprete del voto delle popolazioni dell'Emilia a cui appartengo, e delle altre popolazioni Toscane e Lombarde le quali oggi fanno parte del Regno Italiano. Ho seguito con scrupolosa attenzione il discorso dell'onorevole Senatore Des Ambrois, e debbo con mio rammarico confessare, che non ne sono rimasto persuaso.

Primieramente egli ha recato innanzi l'esempio dello antico Piemonte; ma allora io potrei addurre all'incontro l'esempio di Toscana e di Lombardia, che non avevano questo riscontro, e la Toscana certo non fu male amministrata seguendo il sistema e le tradizioni di Leopoldo il Grande e del Ministro Fossombroni.

Il signor Senatore Des Ambrois ha considerato il controllo preventivo, dirò quasi come condizione essenziale del sistema costituzionale, ed ha voluto dimostrare che la Costituzione data al Piemonte non poteva non confermare il sistema e la pratica antica di queste province. Ma, o Signori, permettetemi che di nuovo il ripeta, io credo che nel sistema costituzionale occorra il gran riscontro preventivo, occorra il gran rendiconto finale del consuntivo; ma questo gran riscontro non sta nei dettagli minuti, quotidiani, ma bensì nell'esame preventivo dei bilanci discussi a tempo dal Parlamento; consiste nell'esame del rendiconto finale egualmente fatto dal Parlamento quando gli esercizi per cui erano stanziati i fondi sieno chiusi.

Ma se è trascurato questo gran controllo parlamentare del preventivo e del consuntivo, credete voi che possa tenerne le veci, o val'ga seriamente alla buona amministrazione ed economia dello Stato un controllo di dettaglio minuto e parziale? Io credo, o Signori, che sia misconosciuto il sistema costituzionale, quando viene esagerato. Diceva altra volta che il Governo costituzionale poggia sull'equilibrio, sul riscontro, sui contrappesi; ma quando viene esagerato questo principio si cade nel minuto, nel meschino o dirò anche nella pedanteria, senza profitto verace dei grandi interessi dello Stato.

Il Signor Senatore Des Ambrois per confortare la sua sentenza ha affermato che il sistema francese, il quale indicai la volta scorsa come il migliore, e più accettabile per noi, fu promulgato in Francia sotto un Governo che poteva dirsi assoluto, sotto l'impero di Napoleone il Grande; io non lo nego: ma dopo il Governo di Napoleone il Grande dopo il potere dittatoriale, vennero i Governi rappresentativi dal 1815 al 1830, dal 1830 al 1848; e venne pure il Governo repubblicano dal 1848 al 1851, ebbene, o Signori, in tali periodi vi sono state certamente delle lagnanze intorno all'amministrazione, ma giammai in nessun'epoca fra le accennate, si vide il Parlamento domandare il riscontro preventivo. Non mi negherete che il Parlamento di Francia fosse rigoroso nel giudicare i Ministri,

nel sindacare l'amministrazione loro, e ciò non ostante non fu questo controllo mai richiesto.

Ma si dice: il riscontro, il sistema preventivo è essenziale, è necessario perchè l'amministrazione proceda regolarmente. Se vi ha al mondo l'esempio di nazione in cui l'amministrazione sia grandemente accentrata, di una nazione che sia altresì molto regolarmente amministrata, lo porge la Francia. Ma la Francia, io lo ripeto, non ha sistema preventivo. La Francia si contenta della discussione del bilancio fatta in tempo, e del controllo finale; e questo controllo finale quando sia serio e risponda al bilancio votato, basta al buon andamento dell'amministrazione.

Il signor Senatore Des Ambrois ammettendo gli inconvenienti da me accennati la volta scorsa li ha limitati nel ritardo di pagamento di qualche stipendiato, di qualche pensionato e simili. Ma io potrei appellarmi a tutti i dicasteri, a tutti i ministeri, chiamandoli a dichiarare se il ritardo si limita solamente a questi casi, eppure non inceppi generalmente tutta la macchina dello Stato, non incagli ed intralei l'amministrazione che dovrebbe essere tanto spedita, quanto esatta e regolare.

Ha detto l'onorevole signor Senatore Des Ambrois che la colpa degli inconvenienti cui io designava, ricade in specie sui regolamenti. Io diceva la volta scorsa che la legge presente è strettamente legata all'altra della contabilità, od amministrazione generale del tesoro, che queste sono due leggi, dirò così, gemelle, che faceva mestieri che fossero state discusse quasi contemporaneamente perchè l'una dall'altra non può accompagnarsi. Ebbene queste leggi sono attualmente in vigore, e noi ne vediamo i frutti, frutti perniciosi di cui si lamentano le province in generale. Essi avvengono, si dice, per colpa dei regolamenti; ma domando io, o Signori, i regolamenti non sono la conseguenza logica della legge, non ne formano dirò così il corollario? Se debbono essere uniformi alla legge la colpa di essi alla legge risale; se poi i regolamenti sono da quella disformi, se i regolamenti alterano le leggi, allora a che giova che noi ci occupiamo seriamente di una legge utile, quando poi vengono i regolamenti a guastarla, mentre dei regolamenti il Parlamento non si occupa e sono lasciati all'arbitrio dei Ministri?

Il Senatore Des Ambrois ha parlato per ultimo del costo della Corte e de' suoi uffici dipendenti attenuandone il peso. Io appunto la volta scorsa ho dimostrato come fra le grandi cagioni dello sbilancio dello Stato, una principale sia la burocrazia. Il signor Ministro delle Finanze ieri ha dichiarato che sulla bandiera del nuovo ministero sta scritto *economia*, ebbene Signori, io desidero che l'economia dello Stato abbia luogo anche nella burocrazia. Ha accennato il signor Senatore preopinante al numero degli impiegati della Corte dei conti, ma non ha poi pensato al numero degli impiegati che occorrono in tutti i dicasteri ministeriali, in tutti i capi luogo d'ufficio per cagione del riscontro preventivo. Non ha considerato che in tutti i ministeri per tal cagione occorre

un numero d'impiegati maggiore di quello che bisognerebbe. Non ha considerato che la Corte dei conti ha parecchi uffici di delegazione di riscontro sparsi nelle province. E quando noi parleremo del discentramento, allora io mostrerò come pel discentramento effettuato col sistema presente, a motivo del riscontro preventivo affidato alle delegazioni della Corte dei conti, occorre gran numero d'impiegati non solo al centro, non solo ai ministeri diversi, ma ancora nelle delegazioni degli uffici di riscontro delle province e dei circondarii.

Dopo le cose discorse, io ripeto essere in primo luogo un fatto incontrastabile le lentezze dell'amministrazione, i danni dei privati, i dispendi gravissimi dello Stato pel numero grande degli impiegati che il controllo preventivo richiede. Secondariamente è per me pure di fatto che i Ministri ed i capi d'ufficio sono umiliati davanti a un controllo quotidiano minuto di dettaglio; mentre all'incontro bisognerebbe che venissero richiamati alla vera, e grande responsabilità loro nel controllo dei bilanci portato a tempo davanti al Parlamento, e dei consuntivi verificati, ed approvati al termine di ogni anno. È pure un altro fatto, per ultimo il malcontento delle popolazioni per la lentezza dell'amministrazione, ed il voto che ci sia posto rimedio. Questo è un voto generale; e mi duole che si incolpiu i Ministri, e gli impiegati, mentre, a mio avviso, la colpa non sta negli uomini, ma nelle cose.

Io sperava che l'ufficio centrale pigliasse in esame le mie osservazioni o fosse persuaso dell'utilità di modificare se non di abolire il controllo preventivo. Giacchè la commissione pensa diversamente, ho debito di rivolgermi al Ministro delle Finanze, che certo in questa materia vorrà esprimere oggi la sua opinione. Io so che il Ministro delle finanze è nuovo al ministero che occupa attualmente; ma l'onorevole signor Sella per altro ha partecipato altre volte all'amministrazione dello Stato.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

Senatore **Montanari**. Egli deve conoscere l'imbarazzo che è nei ministeri per cagione del controllo preventivo.

Il Ministro delle finanze apra i cartoni del suo ministero, e potrà leggermi, che quando fu stabilita la legge del 1859 vi ebbe una commissione composta di Lombardi e di Piemontesi. Non potrà quindi ignorare che i Lombardi furono unanimi nel respingere il controllo preventivo. E credo, o Signori, che se la legge attuale fosse stata compilata da una commissione composta non solo di Lombardi e Piemontesi, ma di Toscani, Emiliani e Napoletani, quella unanimità sarebbesi rinnovata per tutte le province nuovamente annesse.

Aggiungerò ancora, che il Ministro attuale potrà rinvenire fra le carte del suo ministero come il suo predecessore aveva il divisamento che io invoco, che non lo effettuò, perchè presenti di trovare nelle abitudini inveterate, e negli uomini autorevoli di questa capitale grande opposizione.

Dirò di più ancora, e lo dirò ancora francamente, constarmi che quell'uomo grande che abbiamo perduto, di cui l'Italia onorerà in perpetuo la memoria, che il Conte di Cavour prima di morire era persuaso di dovere abolire il riscontro preventivo, se non per sempre, almeno per molti anni, perchè vedeva appunto l'imbarazzo che ingenerava nell'amministrazione delle nuove, e dilatate province del Regno Italiano.

Non aggiungo altro: e solo desidererei di sentire l'opinione del Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Veramente dopo le autorevolissime ed eloquenti parole dell'onorevole Senatore Des Ambrois non avrei dovuto parlare sopra codesto argomento per persuadere il Senato a mantenere il riscontro preventivo; ed anche senza queste parole mi sarei forse taciuto, imperocchè non avrei pensato mai che un'assemblea composta di persone, le quali si sono incanutite nei pubblici affari, avesse dubitato mai dell'utilità del riscontro preventivo. Ma ad ogni modo dacchè un membro del Senato ha parlato contro il riscontro preventivo, ho avuto il pensiero di prendere la parola contro l'opinione così manifestata, non già ripeto per influire sull'animo degli onorevoli membri di quest'assemblea, ma perchè non si credesse neppure un momento che cotesto Ministro come il precedente desiderasse che fosse tolto il riscontro preventivo.

Io dico la verità; Ministro delle finanze da non so quante ore, non sono molto al corrente di ciò che si attiene a questo Ministero.

Senatore **Montanari.** Me ne spiace.

Ministro delle Finanze. Sono dolente di non poter piacere per questa parte all'onorevole Senatore Montanari, ma non sono in grado di viaggiare sopra questo argomento, dalla Corte dei conti della Francia a quella del Belgio, nè fare il giro dell'orbe terraqueo, ma mi limiterò appunto in quel campo nel quale l'onorevole Senatore Montanari mi ha provocato, cioè nel campo di quella poca parte che ho dovuto prendere nell'amministrazione.

Or bene, io mi credo in debito di dichiarare, e credo che sarà meco ogni persona che abbia qualche perizia di amministrazione, che se vi ha un mezzo per cui gli amministratori siano ritenuti dal commettere atti arbitrari, se vi ha un mezzo per impedire che essi cedano ad importuni sollecitatori, a persone che vengono perchè siano creati nuovi impieghi, perchè siano ecceduti i fondi stanziati nel bilancio, questo è lo spettro della Corte dei conti.

Ogni giorno, ogni ora, più volte nella stessa ora si viene dal Ministro, dai segretari generali, da tutti quelli uomini che hanno ingerenza nell'amministrazione a chiedere nuove spese. Non c'è verso di resistere: l'autorità delle persone, le quali spesso non sono persuase esse stesse dell'utilità delle spese, e che pur vengono a proporre, spinte alla lor volta da altre persone che stanno dietro loro fa sì che si resiste una o due volte, ma che poi talvolta alline si cede, e sempre si cederebbe,

se non rimanesse salda la Corte dei conti, che sola rimane incrollabile e tetragona a tutti i colpi delle sollecitazioni ed insistenze.

La Corte dei conti, allorquando si fa una spesa che non è conforme alla legge, conforme ai regolamenti, non conosce Deputati, non conosce Senatori, non conosce Ministri, non conosco niente, non appone il suo visto, ed il Ministero ritira l'ordinamento della spesa.

Una persona la quale abbia passato solo una settimana in un'amministrazione, ha dovuto riconoscere quanto sia grande l'utilità del controllo preventivo, quanto importante sia quest'istituzione e quanto essa sia indispensabile in un regime costituzionale.

Capisco che anche il riscontro preventivo, come ogni buona cosa, abbia i suoi inconvenienti, abbia l'inconveniente di complicare alquanto il movimento degli affari, ma non però al punto cui ha accennato l'onorevole Montanari; anzi sono convinto che la cosa non sta così, e credo che molti degli appunti che egli ha fatto al riscontro preventivo, troveranno molto meglio il loro posto allorchè si discuterà la legge di contabilità che è già stata proposta all'altro ramo del Parlamento.

Ma anche ammesso che qualche complicazione abbia da avvenire, è forse questa una ragione per rigettare intieramente il sistema del riscontro preventivo? Vi sarà forse anche chi dice che per farvi far giustizia voi dovette andare da un giudice, poi da un Tribunale di prima istanza, poi da una Corte d'appello, poi da una Corte di cassazione, e poi formalità qui, formalità là, che insomma non c'è verso di farvi far giustizia. Ma con tutto ciò vi è forse qualche persona di senno, la quale voglia proporre che sia tolta alcuna di queste tante garantigie con cui si è creduto di dover rivestire la giustizia, con cui tutti i giureconsulti del mondo presso a poco in tutti i paesi civili hanno creduto che l'amministrazione della giustizia dovesse essere circondata?

Non ignoro che vi sono paesi in cui la giustizia si amministra dal bey o dal carnefice. Ebbene, io capisco che si possa immaginare che l'amministrazione delle finanze sia fatta nello stesso modo da un Ministro e da un cassiere senz'altra disposizione, senza alcuno dei controlli preventivi con cui a grande ragione in tutti i paesi civili si è creduto di dover frenare l'arbitrio ministeriale.

L'onorevole signor Senatore Montanari ha creduto che possa essere un'umiliazione per i Ministri il sottoporre le loro deliberazioni alla Corte dei conti. Io in verità non capisco come vi possa essere un'umiliazione per qualunque cittadino, per qualunque autorità di andar davanti al tribunale il quali esamini freddamente se si è stato nei confini della legge.

Io non so come in questo possa vedersi umiliazione di sorta.

L'onorevole Senatore ha parlato ancora di economia e in certo modo troverebbe il Ministero attuale in opposizione alle sue formali dichiarazioni della tornata di ieri in questo e nell'altro ramo del Parlamento, qualora

ammettesse un sistema di riscontro preventivo che egli crede troppo costoso.

Ribbene io dichiaro francamente che gli è precisamente perchè economia si debba fare che il riscontro preventivo è di assoluta necessità; precisamente perchè il Ministero è fermamente deliberato di camminare in questa via della massima economia quale la difesa del paese e l'avviamento dei lavori più importanti ci permettano, che domanda e scongiura il Senato di voler ammettere il riscontro preventivo.

Veramente, o Signori, mi paiono invertite le parti. Un membro del Senato che si oppone al riscontro preventivo? E noi invece vogliamo da questo banco che ci si mettano dei legami onde frenare l'arbitrio ministeriale. L'onorevole preopinante vuole che il Ministero possa spendere senza alcun riscontro e noi vogliamo invece che possa spendere solo in conformità delle leggi che voi gli detterete.

Ci si è parlato di bilancio; ma io non veggio che relazione esista fra il bilancio ed il riscontro preventivo.

Nei bilanci si stabiliscono quelle certe grandi categorie di spese applicate a certi rami di servizio, ma a che serve il bilancio se non vi è riscontro preventivo? A che serve dire: voi spenderete tanto per il Ministero della guerra tanto per la marina, tanto per i lavori pubblici, e poi in ciascuno di questi dicasteri tanto per il personale e tanto per il materiale, tanto per tale acquisto, tanto per la tal provvista, e giù, giù tanti articoli per questa cosa e per quest'altra, quando i Ministri siano in piena facoltà di spendere come vorranno? A che giova ordinare categorie di spese, se non vi è una persona la quale, quando i Ministri spediscono un ordine di pagamento, riconosca se desso è conforme al bilancio? Senza tal precauzione non vi sarebbe di fatto limite alcuno a così sconfinata facoltà.

Quindi, io ripeto, perchè l'amministrazione finanziaria sia bene ordinata, un riscontro preventivo è assolutamente indispensabile, come è assolutamente indispensabile, che vi sia, se vuoi che nell'amministrazione dello Stato prevalga una vera economia e regni una vera moralità; e non posso abbastanza far plauso al Ministero precedente di aver proposto al Senato il riscontro preventivo, e non dubito punto che il Senato a grandissima maggioranza lo ammetterebbe; e ripeto, secondo la mia opinione, avrei creduto fare un'offesa alla grande perizia di questo Consesso in materia amministrativa, se avessi dubitato un'istante del suo voto a tal riguardo.

Senatore **Farina**. Dopo le ultime cose dette dal Presidente dell'ufficio centrale e del signor Ministro assai poco mi resta a dire. È impossibile, assolutamente impossibile immaginare una regolare amministrazione senza un controllo preventivo.

L'unica questione che si possa fare, si è il determinare se il controllo preventivo lo debba esercitare l'amministrazione ovvero un Corpo indipendente dalla medesima.

Si cita l'esempio della Francia, l'esempio della Lombardia.

Egli è senza fondamento il credere che in Francia non vi sia controllo; lo fa il Ministero stesso da cui dipendono le spese; lo fa poi il Ministro delle finanze che non ammette nessuna ordinanza a pagamento se non è precisamente conforme agli stanziamenti del bilancio.

E lo stesso si dica della Lombardia, dove pure vi era il controllo preventivo. Vi è in tutte le province, in tutti gli Stati bene organizzati. Non si può spendere all'impazzata senza sapere ove si va. Le spese si circoscrivono in quei determinati limiti che sono prescritti precisamente dal bilancio.

Ciò posto, il controllo deve essere preventivo, e lo stesso Senatore Montanari secondo alcune parole pronunziate non lo nega.

La questione si riduce a vedere che lo faccia una amministrazione indipendente dal Ministero, oppure un corpo dipendente che non abbia altra regola che quella della legge di contabilità dello Stato.

Ridotta la questione a questi termini, io credo che non si possa rievocare in dubbio che sia più conveniente che lo faccia un potere indipendente appunto per la certezza che il controllo sarà più giusto, epperò più conforme alla legge e meno soggetto all'influenza del potere.

L'onorevole Senatore Montanari diceva: guardate, si fanno spese enormi, succedono disordini; appunto perchè tali disordini non succedano, noi vogliamo che questo controllo preventivo sia esercitato da un corpo inamovibile, indipendente dal potere esecutivo.

Che varrebbe gridare dopo che le spese sono fatte? Ciò sicuramente non farebbe tornare i denari nelle casse dello Stato.

Egli è dunque gioco forza l'ammettere il controllo preventivo, e che questo sia esercitato da un corpo che abbia tutti i requisiti per esercitarlo efficacemente, cioè dalla Corte dei conti.

So che il Senatore Montanari lamenta un inconveniente che non negherò che esiste, cioè una certa complicazione per il pagamento degli stipendi e pensioni.

Ma ciò deve forse essere causa che si tolga il controllo preventivo della Corte dei conti? Questo è un argomento che sarà semplificato quando si discuterà la legge sulla contabilità dello Stato, e in allora il Senatore Montanari potrà fare le avvertenze opportune per introdurre nella legge disposizioni che escludano questi inconvenienti.

Dopo di ciò non abuserò della pazienza del Senato, ma mi rimetterò con fiducia alle sue deliberazioni, perchè credo impossibile che voglia disconoscere la necessità di un controllo preventivo e la convenienza di affidare il medesimo alla Corte dei conti.

Senatore **De Gori**. Non vorrò contestare all'onorevole Senatore Montanari la facoltà di farsi interprete delle popolazioni toscane. Ignoro d'onde egli tragga

questo mandato. Io quanto a me, sedendo in Parlamento, prenderò ispirazioni unicamente dalla mia coscienza, nè posso lasciare senza risposta le parole dell'onorevole Montanari in quanto alludono al paese nel quale sortii i natali. Egli ha citato la buona amministrazione della mia patria sotto il Governo di Leopoldo I e del Fossombroni, e ne ha tratto la conseguenza che anche senza Corte dei conti, investita del controllo preventivo, la pubblica finanza possa prosperare.

Signori: ai tempi ai quali si è riferito l'onorevole Montanari, non solo non esisteva fra noi Corte dei conti, ma non esisteva nessuna istituzione di controllo preventivo, nessuna istituzione analoga a quella che in Piemonte data dal regno di Carlo Emanuele I. Nonostante la parsimonia delle abitudini, la piccolezza dello Stato, le condizioni dei tempi permisero, è vero, che le finanze per qualche tempo prosperassero. Credo però che attualmente trattasi di tempi, di cose, di condizioni ben diverse; trattasi infatti di una grande nazione che sorge con maravigliosa trasformazione, trattasi di un sistema d'amministrazione, il quale, per l'indole diversa degli Stati che compongono il nuovo Regno, dev'essere necessariamente complicato; trattasi di provvedere ai bisogni infiniti e svariati con compensi, con provvedimenti di tempo e di modo diversi.

In conseguenza occorre un controllo preventivo, affidato ad una magistratura perfettamente indipendente, qual è quella di una Corte dei conti, istituita nei modi che il primitivo progetto ministeriale e le successive riforme dell'ufficio centrale hanno inteso di stabilire, vale a dire di una magistratura la quale, per l'importanza delle sue attribuzioni, per l'efficacia del suo mandato, per l'indipendenza della sua azione, possa in una sfera maggiore di attribuzioni, con una maggiore libertà di azione, proseguire le nobili tradizioni di quella Corte dei conti di Torino, la quale per l'integrità dei magistrati che la composero, per la fedeltà nell'adempimento del suo mandato, per quella religione del proprio dovere che in questa terra è un fatto antico, rimarrà benemerita negli annali amministrativi del paese.

L'attribuzione del controllo preventivo data ad una magistratura di così alta importanza non la credo soltanto utile, ma indispensabile. Quindi credo che il Senato vorrà adottare il concetto espresso tanto nel primitivo progetto del Ministero, quanto in conformità del voto dell'ufficio centrale.

Intesi è vero, che sulla bandiera che spiega il nuovo Ministero sta scritta la parola *economia*. In quanto a me avrei stimato invero che l'unico motto degno della sacra bandiera affidata ai nuovi Ministri fosse quello dell'*Unità d'Italia*.

Ma accettando volentieri, non come programma ma come mezzo di governo, una buona economia, io credo che sarà di un grande aiuto, di un grande sussidio all'opera degli amministratori dello Stato, il controllo preventivo affidato ad un'alta magistratura indipendente

nella propria origine, e libera nella propria azione. In conseguenza lasciando all'onorevole Senatore Montanari l'assunto di farsi l'interprete delle popolazioni toscane, io che mi onoro di appartenere a quelle, darò il mio voto favorevole a questa parte della legge.

Presidente. L'onorevole Senatore Montanari ha domandato la parola; ma osservo che ha già parlato due volte su questa questione, e che abbiamo un articolo nel regolamento nel quale si stabilisce che nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione. Se però il Senato acconsente....

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una semplice osservazione: l'onorevole Senatore De Gori, ha detto, che ha visto con piacere che sulla bandiera del Ministero stesse scritta la parola *economia*, ma che avrebbe preferito che non ci stesse altro che la parola *Unità d'Italia*.

Il Ministero non ha creduto necessario di scrivere espressamente sulla sua bandiera *Unità d'Italia*, ma perchè? perchè non ha dubitato mai che potesse sussistere neppure per un minuto un Ministero il quale non aspirasse anzitutto all'*Unità d'Italia*, che non avesse l'*unità* per suo scopo essenziale, che non si impegnasse di far tutto che può per arrivare all'*Unità della patria*, nello stesso modo che non ci è cittadino buono in Italia il quale non agogni l'*Unità d'Italia*.

È evidente che il Re non si rivolgerà a nessun Ministro, non chiamerà mai nei suoi Consigli una persona, la quale non voglia l'*Unità d'Italia*.

Il Ministero ha puramente scritto sulla sua bandiera questa parola *economia*, precisamente perchè crede che questa sia la strada per poter giungere più presto alla unificazione della nostra patria.

Egli è per l'indicazione di una via per cui si crede potere più presto conseguire l'*Unità d'Italia* che si disse ieri che si voleva scrivere sulla bandiera del Ministero *economia*.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole concedere la parola al Senatore Montanari....

Senatore Montanari. Confesso che sono dolente che il signor Presidente mi neghi la parola...

Presidente. Non la nego: leggerò l'alinea ultimo dell'art. 35 del regolamento.

« Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione se pure il Senato non vi acconsenta con voto formale. »

Interrogo il Senato se vuole accordare per la terza volta la parola al Senatore Montanari.

Varie voci. Parli! parli!

Senatore Montanari. Non posso tacere di essere veramente rammaricato del dubbio che è nato nel signor Presidente, mentre nella discussione di questo giorno, e dei precedenti sopra l'articolo che è stato più giorni in discussione, altri Senatori parlarono parecchie volte.

Presidente. (*interrompendo*). Seusi signor Senatore: il Presidente è quello che deve far osservare il rego-

lamento; e precisamente la pratica del Senato è sempre stata conforme al regolamento, e avrei mancato al mio dovere, se non lo avessi interrotto.

Senatore **Montanari**. Ho chiesto nuovamente di favellare perchè credo dover rispondere poche parole al Ministro delle Finanze il quale si mostra esso pure contrario al mio desiderio. Il Ministro delle Finanze ha dichiarato che il controllo preventivo è necessario perchè dà una guarentigia ai Ministri di non essere disturbati quando vengono i petenti a domandare allocazioni dei fondi ed impieghi, ma io trovo che questa difficoltà non ha gran peso; mentre il Ministro può rispondere, il bilancio è stabilito per categorie e per articoli, non porta questa spesa e quindi non si può aderire a tali richieste.

Il signor Ministro parlando delle spese ha detto che grande aiuto all'economia si rinviene nel controllo preventivo. Io invece credo fermamente che quando l'amministrazione sia ben regolata come in Francia, il controllo preventivo minuto e quotidiano non è necessario all'economia purchè il bilancio stabilisca nettamente le spese colle categorie, articoli e suddivisioni loro, e quando il bilancio sia stato votato a tempo. Aggiungo poi che, quando noi confrontassimo le spese occorrenti per la Camera dei conti ed ufficii dipendenti, e ministeri diversi, con ciò che il controllo preventivo può far risparmiare allo Stato, il guadagno che si può ritrarre certo non le compensa, perchè il danno risparmiato può consistere in qualche partita di dettaglio, che sia bene o mal pagata; ma il danno effettivo è il costo dell'Amministrazione; ed io credo che confrontando l'uno coll'altro la perdita sia certamente maggiore del guadagno. Ha affermato il Ministro che non può camminar bene l'Amministrazione senza controllo. Ma, o Signori, mi sembra di aver detto e ripetuto chiaramente che controllo ci deve essere, ma che io amo ed apprezzo il grande controllo del Parlamento. Il Parlamento esercita il controllo preventivo quando stanziava i fondi, ed esercita il grande controllo finale quando sanziona lo assesto del bilancio riveduto dalla Corte dei conti.

Mi sorprende in verità l'udire che senza controllo preventivo l'amministrazione non possa essere regolare. Ma in Francia, Dio buono, l'amministrazione forse non cammina bene? E in Francia vi ha il controllo preventivo? So bene io che in Francia si sono manifestati degli inconvenienti ed uno sbilancio nelle finanze. Ma quando si è voluto porvi un rimedio si è tenuta un'altra strada. Non si è mica proposto il controllo preventivo, si è invece stabilito che sia tolta ai diversi Ministeri la facoltà dei crediti straordinari e suppletivi senza il consenso del Corpo legislativo. Con ciò la Francia ha limitato ai Ministri la facoltà di spendere soverchiamente, e questo appunto io credo che sia il vero freno da apporre loro.

Il Ministro delle Finanze si è maravigliato che io affermi il controllo preventivo umiliare i Ministri, i capi

di ufficio; ma badi che io non ho parlato del grande riscontro che fa il Parlamento, ma invece del controllo dettagliato e quotidiano: questo, lo ripeto, umilia i Ministri, umilia i capi d'ufficio, perchè li sottopone ad ogni momento ad osservazioni, a rimostranze o meschine o pedantesche, perchè fatte per lo più da impiegati subalterni della Corte dei conti.

Il signor Senatore Farina ha osservato che un controllo qualunque è necessario, che io lo ammetto in parte e che se il controllo non lo farà la Corte dei conti, occorre lo faccia il Ministero delle finanze. Io non ho ciò affermato; ma faccio osservare che attualmente vi ha l'uno e l'altro, per cui si raddoppia superfluità ed imbarazzo. Quando un Ministro ha firmato un Decreto che importa pagamento, questo non solo deve essere sottoposto alla Corte dei conti, ma deve passare altresì pel Ministero delle finanze; e per ciò diceva che ora vi ha l'uno e l'altro controllo. Almeno secondo l'opinione dell'onorevole Senatore Farina, riducendo il controllo preventivo al solo Ministero delle finanze si semplificherebbe in gran parte l'amministrazione.

Ora io non aggiungerò altre parole. Spero che l'esperienza farà toccare con mano gli inconvenienti anzi l'impossibilità di continuare il sistema del riscontro preventivo. Intanto, se non altro, la mia voce sarà stata un eco di quelle province a cui appartengo. D'altronde siccome questa discussione non finisce qui e di nuovo sarà portata nell'altro ramo del Parlamento, forse gioverà che io abbia ora sollevata cotale questione.

Dirò da ultimo che le considerazioni da me poste innanzi fanno parte di un insieme d'idee relative alla finanza, alla politica, alla amministrazione, che io andrò man mano esponendo a misura che queste materie verranno in campo. E questo insieme di idee rispondo al programma del grande partito nazionale, di quel programma che vuole la *unità la semplificazione il discentramento*. È questo, dico, il programma del grande partito nazionale al quale io mi attengo intieramente e siccome fu il programma del Ministero Cavour, il programma del Ministero Ricasoli; siccome il Ministero Rattazzi assume egli stesso il medesimo programma dell'unità, della semplificazione, del discentramento, questa è la prova più evidente che proprio risponde ai voti della nazione. E la differenza sta solo nei modi di attuarlo.

Infine, o Signori, vedendo l'opposizione che trova ora nell'ufficio centrale il mio concetto di abolire il riscontro preventivo, mi serbo di presentare un emendamento agli articoli 48 e 49 in cui si tratta dei regolamenti. E siccome si è detto che gli imbarazzi da me notati provengono dal regolamento, allora che saremo a discorrere delle regole colle quali la Corte ha da procedere nelle sue incumbenze, piglierò la parola per fare le proposte che crederò opportune onde rimediare almeno in parte agli inconvenienti che deploro.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore **Pernati**. Non vorrei abusare della pazienza

del Senato, ma poichè l'onorevole Senatore Montanari ha creduto d'insistere nella sua proposta, citando di bel nuovo l'esempio della Francia, mi faccio lecito di chiamare sopra questo punto particolare l'attenzione del Senato.

Mi permetta l'onorevole Senatore Montanari di assicurargli non essere punto esatto che in Francia non vi sia controllo preventivo; ed io credo bene a tale riguardo di leggergli pochi brani dell'ordinanza Reale del 1838 che regola la contabilità in Francia.

« Art. 69. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne peut être suspendu par un payeur que lorsqu'il reconnaît qu'il y a omission ou irrégularité dans les pièces justificatives qui seraient produites.

« Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l'ordonnance ou le mandat, n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées à l'ordonnance ou au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.

« En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au Ministre des Finances ».

« Si, malgré cette déclaration, le Ministre ou l'ordonnateur secondaire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l'ordonnance ou au mandat avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est tenu d'en rendre compte immédiatement au Ministre des Finances ».

Dunque ella vede che qualunque pagatore è obbligato a riscontrare se il mandato è spedito regolarmente; egli non solo può ricusare il pagamento irregolare, ma ha l'obbligo di rimandare l'ordine stesso con una dichiarazione scritta, e non è tenuto a pagare se non quando gli venga un ordine positivo sotto la responsabilità ministeriale.

Ella dunque vede, che è inesatto che in Francia non vi sia riscontro preventivo. Ora qual è il riscontro della Corte che noi vogliamo istituire? Noi diciamo, quando viene un mandato alla Corte dei Conti, esso lo verifica; se non è regolare, lo respinge con osservazioni; se il Ministero persiste nel voler che abbia corso, ella lo viderà con riserva. Sono, a un dipresso le formalità che si osservano in Francia.

Mi permetta poi che gli dica, che è anche inesatto quello che asseriva il Senatore Montanari che in Lombardia non ci fosse controllo preventivo. La contabilità in Lombardia era fin troppo minuta; e debbo aggiungere che ella non è stato ben informato quando.....

Presidente. Pregherei il signor Senatore Pernati di volersi rivolgere al Senato, perchè altrimenti la discussione degenererebbe in una conversazione particolare, locchè è contrario al regolamento e non conferisce alla calma ed alla gravità della discussione.

Senatore Pernati. Dirò al Senato che non credo che in Lombardia vi mancasse il controllo preventivo; esso si operava negli uffici stessi della contabilità con una minuta verificazione della regolarità dei mandati di pagamento prima che avessero corso; non era esercitato da un ufficio, quale si vorrebbe istituire da noi: questa è l'essenziale differenza.

Nella Commissione che formolava il progetto della legge del 1859 attualmente in vigore per le antiche province, alla quale ebbi l'onore di appartenere e di cui facevano parte diversi Lombardi, questi si opponevano bensì a quest'istituzione d'una Corte unica e centrale dei conti, ma non perchè non ci dovesse essere in nessun modo un riscontro preventivo della regolarità dei mandati; bensì pel modo in cui il controllo si voleva istituire. Senza un riscontro preventivo, ossia una verificazione non può essere assicurata la regolarità della amministrazione finanziaria dello Stato.

Dunque credo inesatto quanto ha osservato l'onorevole proponente, che cioè nei paesi suarcentati non vi sia o non vi fosse stato il riscontro preventivo; sebbene sia vero che non fosse ordinato nel modo in cui noi lo vogliamo.

L'onorevole Presidente dell'ufficio centrale ha del resto già ricordato fra molti esempi quello dell'Inghilterra, dove non si può pagare un mandato senza il visto del Controllore generale. A me pare che questi esempi siano di molta autorità e da tenersi in gran conto.

Non potrei poi nemmeno ammettere il fatto che il conte di Cavour fosse contrario al controllo preventivo, mentre ho sotto gli occhi la legge da lui presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 20 maggio 1854 per l'istituzione d'una Corte dei conti, e trovo che assai si avvicina a quella ricomposta dall'ufficio centrale e che fra le altre cose ne sono esclusi del pari i ragionieri ed il Procuratore generale.

Dirò ancora che la Camera dei Deputati ha replicatamente chiesto appunto nelle sue deliberazioni sulle relazioni sugli spogli, come si chiamavano, cioè sullo assetto definitivo dei conti dei Ministeri, ed ha insistito sempre perchè la Corte dei conti fosse attivata come era prescritto colla legge del 1853; ed a questi voti replicatamente emessi, il Ministero dichiarava sempre di voler aderire.

Se poi in fatti noi venne eseguita la nuova presentazione d'una legge sulla Corte dei conti, ciò si deve ascrivere ai molti lavori di cui dovette essere occupato il Parlamento e di carattere più urgente. Giacchè il controllo intanto esisteva ed esercitava assai utilmente le sue funzioni; e si deve ritenere inoltre un fatto assai notevole che è quello di aver il Conte di Cavour organizzato nel frattempo sotto la sua diretta dipendenza la Direzione generale del Tesoro, colla quale egli come Ministro di finanze faceva un controllo speciale molto attivo a tutti i Ministeri. Ed a questo proposito mi appello all'autorità dell'onorevole Presidente dell'attuale

Corte dei conti, che era in allora il Controllore generale: egli sa come una grande quantità di mandati fosse respinta dal Ministero delle finanze diretto dal Conte di Cavour per mezzo della sua Direzione generale del Tesoro.

In fine mi pare che qui è il caso di discutere le leggi a seconda dei principii, non di assecondare ciecamente le prevenzioni più o meno ad esse favorevoli che possono essere invalse in qualche provincia, sebbene io non possa capire in massima che vi siano dei paesi aventi una contabilità bene organizzata in cui le spese ordinate da quelli che le eseguivano, possano senz'altro essere pagate, senza nessun controllo o verificazione di sorta alcuna che ne constati la regolarità. D'altronde il voto delle popolazioni sarebbe meglio rappresentato dalla Camera dei Deputati, ed essa ha già emossa deliberazione favorevole a questo principio; e per conseguenza non mi resta che a pregare il Senato a volerlo egli pure adottare.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo poi ai voti. Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. La difesa del controllo generale, ossia dell'ufficio di riscontro applicato alla Corte dei conti è stata così ben sostenuta in quest'adunanza che certamente io non avrei da aggiungere altre parole. Però mi credo in debito di ridurre al vero un'asserzione, che si è più volte ripetuta dall'onorevole Senatore Montanari, il quale mi pare siasi mostrato troppo commosso, troppo dolente per qualche caso, che egli dice essere accaduto, di ritardo nel pagamento degli stipendi.

Le informazioni che mi sono procurate, ed anche la lettura dei giornali, a cui forse ha fatto allusione lo stesso Senatore, le risposte che sonosi fatte, mi hanno reso certo che se questi casi sono veri, sono però rarissimi, e non riguardano punto il riscontro preventivo.

Mi basta di poter dare questa assicurazione, affinché non si dia carico alla Corte dei conti di casi che non le sono in alcun modo imputabili.

Del resto poi mi basterà di esporre al Senato in qual modo si pagano gli stipendi di cui faceva lagnanza l'onorevole signor Senatore Montanari, non che tutte le altre spese fisse.

Gli stipendi si pagano dietro i ruoli compilati dai Ministeri e mandati alle direzioni delle tesorerie per il loro pagamento.

Che colpa può avere al riguardo il controllo?

Esso non fa neppure il riscontro preventivo, il quale ha invece luogo dopo il pagamento per notarlo secondo la categoria cui appartiene.

Il controllo adunque, a cui si vuol imputare il ritardo nei pagamenti degli stipendi, non vede nulla, finché questi pagamenti non sono fatti.

In Lombardia poi, secondo l'antico sistema, il delegato della Corte dei conti conosce dal ruolo, se il pagamento che si deve fare è portato nel ruolo medesimo.

Se riconosce che è portato, lascia corso al pagamento.

E sarebbe questo un grand'impaccio?

Vi è forse altro mezzo più spiccio da surrogare?

Chiunque lo suggerisca erit mihi magnus Apollo.

Presidente. Rileggerò l'articolo 11, avvertendo che essendosi soppresso un articolo, il numero progressivo degli articoli rimane variato; questo però verrà regolarizzato finita la discussione della legge.

Intanto non credo che possa fare difficoltà il seguire ancora il numero primitivamente segnato ai medesimi.

Art. 11.

« La Corte uniformandosi al disposto dei capitoli seguenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri con quello generale dell'Amministrazione delle finanze, prima che siano presentati alla Camera;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o delle altre pubbliche Amministrazioni designate dalla legge;

« Vigila perchè la gestione di tutti gli Agenti contabili dello Stato, in danaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione o con la sorveglianza di appositi ufficiali sindacatori ».

Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

« La Corte esercita rispetto all'Amministrazione del Debito pubblico del regno ed alla Cassa dei Depositi le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Veggo che nella legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei conti all'art. 20 è detto che essa disimpegna le funzioni già affidate alla Corte dei conti relativamente alle zecche.

Non veggo riprodotta in questa legge la medesima disposizione, e non saprei il perchè la Corte non debba continuare ad avere tale vigilanza. Dal momento in cui la Corte dei conti invigila acciò ogni pagamento segua colle volute cautele e colla massima regolarità, io non saprei, ripeto, vedere il perchè la Corte dei conti non debba verificare, se le monete che vengono coniate nelle zecche abbiano il prescritto peso; non debba intervenire eziandio nei saggi che al riguardo si operano.

Per il passato la Camera dei conti interveniva per mezzo di un suo delegato nel scegliere le monete coniate, onde operarne il saggio. Io credo che se noi vogliamo che il riscontro della Corte dei conti sia efficace, dobbiamo altresì prescrivere che essa invigili sulla regolarità del valore intrinseco delle monete.

Attualmente sarebbe tolta alla Corte dei conti questa attribuzione, operandosi il saggio delle monete da agenti preposti dal Ministero delle finanze. Ma se noi abbiamo creduto necessario che le spese che si fanno dai ministeri siano controllate dalla Corte dei conti, dovremo altresì trovar necessario che sia pur controllata la monetazione nello istesso e corrispondente modo in cui si controllano le spese.

Nel sottoporre questo dubbio al Senato, desidererei di conoscere le ragioni per le quali l'ufficio centrale non credette di conservare questa disposizione.

Il Ministro delle finanze poi per le speciali sue cognizioni a tal riguardo potrà dire se non sia della massima importanza che le monete che lo Stato conia e mette in circolazione, non debbano essere circondate di cautele almeno uguali a quelle prescritte per i pagamenti che si operano a carico dello Stato.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Non è sfuggita all'attenzione dell'ufficio centrale la questione mossa ora dall'onorevole Senatore Di Revel. L'ufficio però ha riflettuto che il primitivo progetto ministeriale lasciava ancora alla Corte dei conti l'attribuzione che aveva la antica Camera, ma che nell'altro ramo del Parlamento in seguito ad istanze del Ministro di agricoltura, industria e commercio le si era tolta questa attribuzione perchè il Ministro aveva fatto osservare che nello schema di legge che intendeva proporre relativamente alle zecche, egli aveva nell'animo d'istituire una Commissione speciale composta di uomini tecnici per invigilare al grande affare della monetazione.

Per altra parte non ignorava l'ufficio centrale che questa attribuzione data all'antica Camera dei conti era nella più parte dei casi illusoria. Non fu illusoria, anzi fu utile per qualche tempo quando sedeva nel corpo dei maestri uditori un insigne professore di fisica, il quale era giudice tecnico competentissimo in materie di monete, l'illustre professore Avogadro. Ma negli altri casi questa ispezione esercitata dalla Camera dei conti si riduceva a poco più che ad una mera formalità.

Dunque in seguito all'impegno preso dal Ministro di agricoltura, industria e commercio (impegno che l'onorevole Ministro delle finanze vorrà confermare), l'ufficio centrale non ha creduto insistere perchè fosse ripristinato il primitivo progetto ministeriale nella parte accennata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non fu mai mio intendimento di voler affidato alla Corte dei conti l'esame sul punto tecnico delle monete che si mettono in circolazione; io so che questo saggio deve essere fatto da uomini che abbiano le cognizioni speciali a questo riguardo.

Io volevo solo che fosse attribuita alla Corte dei conti quell'istessa ingerenza che aveva il controllo generale relativamente alle zecche, cioè di intervenire alla presa di un dato numero di monete già coniate onde il saggio venga operato, non sopra monete scelte, ma prese a caso dopo che furono coniate e così prima che le medesime siano poste in circolazione.

Secondo il sistema allora in vigore, a questa operazione interveniva un verificatore che era quello della amministrazione, il controllore che rappresentava il controllo, ed un impiegato delegato dalla Camera dei conti. Riguardo a quest'ultimo impiegato, convengo col l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, che la sua intronizzazione non era di una grande utilità, ma quella del controllore la ravviso di grande necessità.

La Commissione che si vuole istituire, di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Cibrario, sarà una Commissione tecnica, darà il suo giudizio sul saggio delle monete, riconoscerà se siano o no buone; ma accertare che il saggio si operi sovra monete le quali siano state prese alla rinfusa fra le varie monete coniate, è una operazione che credo non abbisogni di un giudizio tecnico, bensì solo di quel controllo che vogliamo preventivamente stabilire su ogni pagamento che si fa, su ogni spesa che venga operata. Quindi pare a me che rientri nelle attribuzioni della Corte dei conti di vigilare acciò il saggio che si fa delle monete segua su monete che siano state prese a caso e si assicuri con questo mezzo che quelle che si mettono in circolazione avranno il titolo, il peso prescritto.

Ministro delle Finanze. Il Ministro non ha difficoltà di dichiarare, giusta quanto desiderava l'ufficio centrale, che cercherà modo di provvedere a questa lacuna, cioè di far sì che sia veramente istituita questa Commissione che fu promessa da uno degli onorevoli miei predecessori, che anzi attualmente fa parte del Gabinetto.

Nella composizione di questa Commissione, credo che convenga tener conto dell'osservazione dell'onorevole Senatore Di Revel, che è ai miei occhi di molto peso, e che vi debba anche esser rappresentato un elemento che dirò, forse con non troppa proprietà di termini, giudiziario, cioè non tecnico, il quale aiuti a sorvegliare onde quest'operazione della composizione del campione medio delle monete, che poi si assaggia, sia fatta con tutta la garanzia che è richiesta in una materia così delicata. Quanto poi a trattare della maniera di comporre questa Commissione, non mi pare che sia questo il momento opportuno imperocchè se qui all'art. 12 si dice che la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito pubblico del regno, della cassa dei depositi, le attribuzioni che le vengono conferite dalla legge e dai regolamenti, egli è quando queste leggi e questi regolamenti si fanno, che viene determinato il modo con cui la Corte dei conti esercita rispetto a queste amministrazioni le sue attribuzioni.

Parimenti allorché leggi o regolamenti relativi alle zecche si faranno, sarà in essi determinato in che modo debba essere rappresentata la Corte dei conti, ovvero quell'altro magistrato nel quale si crederà di designare qualche persona la quale possa portare in questa Commissione la severità della giustizia oltre all'elemento tecnico che certo debb'essere rappresentato nella Commissione.

Senatore Di Revel. Se il Senato lo permette vorrei dire ancora qualche parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel avendo già parlato per la terza volta sopra quest'argomento, domando al Senato....

Voci. Parli... parli.

Senatore Di Revel. Mi sarò forse male espresso. Ripeterò quindi che io non ho mai inteso di sostenere che la Corte dei conti debba intervenire nel giudizio che la Commissione tecnica darà sulla bontà intrinseca della moneta; mentre so che questo è un giudizio tecnico, al quale deve essere estranea la Corte dei conti.

Io volevo solo che la Corte dei conti intervenisse ad invigilare che il campione sottomesso a questa Commissione sia preso realmente fra quelle monete sulle quali deve portarsi giudizio.

È questo che io credo importantissimo, perchè le leggi sono fatte nella supposizione che vi sia chi voglia far male, chi voglia contravvenire ad esse.

Dunque se invece di presentare alla Commissione tecnica una moneta stata coniata per mettersi in corso, se ne presenti un'altra che realmente sia di titolo, il saggio sarà giustissimo, ma le monete emesse potrebbero essere false.

È di questo che dobbiamo preoccuparci, perchè è una operazione unicamente di fiducia, ed invece di fare intervenire due agenti della stessa amministrazione, vorrei si facesse intervenire un agente della Corte dei conti, come quello che operar deve a riguardo della presa del campione, come opererebbe nella spedizione di un mandato.

Senatore Cibrario, Relatore. Le attribuzioni che saranno date agli agenti delegati dalla Corte dei conti non possono essere soggetto della presente discussione, ma posto che giustamente l'onorevole Ministro delle finanze ha riconosciuto la convenienza di un elemento giudiziario in questa Commissione, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà a che si ripristinasse l'antico testo della legge, il quale parlava anche delle officine monetarie.

Si potrebbe dunque dire: « la Corte esercita rispetto all'amministrazione del Debito Pubblico del Regno, alla cassa dei depositi ed all'ufficio monetario le attribuzioni che le vengono conferite dalle leggi e dai regolamenti. » Quando verrà all'esame del Senato la legge relativa alle zecche, sarà allora il caso di discutere quali sieno le attribuzioni da darsi ai delegati della Corte dei conti.

Ministro delle Finanze. Domanderei all'ufficio centrale se avrebbe qualche difficoltà ad accettare una redazione anche più larga, e di dire: *la Corte esercita rispetto all'amministrazione del debito pubblico del re-*

gno e cassa dei depositi od altre amministrazioni l'attribuzione ecc. Imperocchè pare a me che vogliamo intendere che vi possano essere leggi o regolamenti ulteriori che possano affidare qualche speciale riscontro alla Corte dei conti, malgrado la legge che ora discutiamo (e su ciò non può essere dubbio) ed allora siamo interamente d'accordo. Ad ogni modo, se si crede che vi possa essere qualche dubbio, per essere più chiari mi pare che si potrebbe adoperare una locuzione più larga. Del resto se l'ufficio centrale crede di limitarsi alla locuzione *officine monetarie*, non credo di dover fare contr'essa grandi obiezioni.

Senatore Cibrario, Relatore. L'ufficio non crede dover accettare alcuna più larga proposta dal Ministro delle finanze. Si tratta d'introdurvi quelle le quali erano già anticamente attribuite alla Camera dei conti, ossia quelle che possano lodevolmente essere attribuite alla stessa. Ma non crederebbe conveniente, ripeto, l'accettare più larghe proposte.

Senatore Della Rovere. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Della Rovere. Mi pare che con la proposta del Senatore Di Revel si voglia aumentare la competenza della Corte dei conti al di là di quello che porta la legge.

L'ufficio della Corte dei conti pare a me che sia di sorvegliare i conti e le spese, ma non le materie. Se si procede in tal modo, non si sa dove ci fermeremo.

Senatore Cibrario, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Prego l'ufficio d'avvertire che non siamo più in numero.

Senatore Cibrario, Relatore. È solo per una breve osservazione, cioè per rispondere all'onorevole Della Rovere che una delle prime attribuzioni date alla Corte dei conti, quella per cui vi è molto più da fare che non per tutto il resto (perchè finora non si è invigilato abbastanza, e non si è avuto modo d'invigilare) è appunto quella delle materie. Infatti l'articolo 11 all'ultimo alinea dice: « Vigila perchè la gestione di tutti gli agenti contabili dello Stato, in denaro ed in materie, sia assicurata o con cauzione, o con la sorveglianza di appositi uffiziali sindacatori. »

Poi un altro alinea della legge parla di contabilità, di materie che è della più alta importanza che siano devolute alla Corte dei conti.

Presidente. Propongo al Senato di convocarsi lunedì prossimo al tocco preciso per la continuazione della discussione di questo progetto. Si principierà coll'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).